

PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

**AMIANTO,
killer silenzioso**

PAG 22 | GIUSEPPE AIELLO

**QUICOMANDOIO
Aversa**

PAG 26 | con il contributo
del Comandante
STEFANO GUARINO

**COMPETENZE
MANAGERIALI
negli enti locali**

PAG 36 | FRANCESCA ONNIS



IN ESCLUSIVA

EMERGENZA UCRAINA

Prontuario per la gestione degli stranieri, con una speciale
appendice dedicata ai profughi dell'invasione russa

QUELLO CHE FACCIAMO È **INNOVARE**
QUELLO CHE VOGLIAMO FARE È **RIVOLUZIONARE**



Sommario

04 / Editoriale

Tra guerra e battaglia... l'asino raglia!

06 / Photostory

Il Gruppo laB a Intertraffic con Kria

08 / Uno contro tutti

Informazione e formazione:
le vostre domande, le nostre risposte

OBIETTIVO SU

10 / Le (altre) vittime della guerra

L'invasione dell'Ucraina ha ispirato un'analisi esclusiva sulle violazioni al testo unico degli stranieri

Norma_Le

16 / Accumuli di alghe, che si fa?

I residui spiaggiati di posidonia sono rifiuti o risorsa ambientale?

18 / In hotel si fa così

Esercizio dell'attività di somministrazione e dell'attività alberghiera.

Requisiti e vincoli

22 / Amianto, materia delicata

Inizia un percorso a tappe che ci porta ad approfondire un importante argomento di polizia ambientale

26 / Qui comando io

Aversa, "piccola" grande città

Un corpo di appena 45 unità per una realtà urbana che ha le caratteristiche di una metropoli in miniatura

Cds e dintorni

30 / Patente di guida speciale? Parliamone!

Categorie, validità, abilitazione e qualificazione professionale

34 / I danneggiamenti dimenticati

Ripristinare i danni provocati dagli incidenti stradali causati da ignoti è oneroso per gli enti

36/ Come veri manager

La gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi del Cds

40/ Bivacco e campeggio, ordinanze di divieto

Modalità operative su come predisporle

Si...cura...mente

46/ Occhio ai dati personali

I contenuti delle pubblicazioni sull'albo pretorio online del Comune devono rispettare la privacy

50 / Il tempo stringe...

Esiste una prescrizione dell'ordine di demolizione in caso di mancata esecuzione dello stesso?

PolMagazine
DIRITTI AL PUNTO

Direttore:

Francesco **DELVINO**

Art director:

Luigi **VIRCILLO**

Coordinatore redazionale:

Mario **BENCIVINNI**

Grafica e impaginazione:

Antonello **CALIPARI**, Anthony **PUCCI**

Hanno collaborato

a questo numero:

Giuseppe **AIELLO**, Osvaldo **BUSI**, Luigi **DE SIMONE**,
Fabio **DIMITA**, Stefania **FANFANI**, Gianluca **FAZZOLARI**,
Marco **MASSAVELLI**, Francesca **ONNIS**, Michele **PALUMBO**,
Paolo **PECORELLA**, Saverio **PETRONI**,
Michele **PEZZULLO**, Pietro **PIPOLI**

Veronica **CATALANO**

ufficiostampa@lobepartners.it

Organizzazione:

Email Redazione:

EDITORE

LOB&PARTNERS

● Sede Legale

ROMA

Via Angelo Brunetti, 60

● Sede Operativa

Settimo di Montalto Uffugo (CS)

Via Trieste (Complesso Green Residence)

0984/1451557

info@lobepartners.it

PUBBLICITÀ

0984/1451557

marketing@lobepartners.it

WEB E SOCIAL

● www.lobepartners.it

● [@lobepartners](https://www.facebook.com/lobepartners)

● [@lob.epartners](https://www.instagram.com/lob.epartners)

Numero chiuso in redazione:

MARZO 2022

Registrazione Tribunale Cosenza n. 88/2021
Periodicità mensile | n. 4 (6) - Anno II

Tra guerra e battaglia... l'asino raglia!



Lasino, anche conosciuto come "somaro" o "ciuco", *Equus asinus* della famiglia *Equidae* emette un suono che comunemente è chiamato ragliare, che non è altro che un insieme di ragli, vale a dire di suoni acuti e suoni bassi alternati tra loro, che viene rappresentato con il classico «ih oh, ih oh, ih ho». Il suono, tanto disgustoso quanto insignificante, appare identico qualunque sia l'esigenza o l'emozione dell'asino. Povero animale che, da sempre, passa per simbolo di ottusità, caparbietà e ignoranza. Eppure, chi conosce gli asini sa bene che queste caratteristiche negative non gli appartengono: in realtà è un animale intelligente, affettuoso e soprattutto gran lavoratore.

Come si spiega, allora, la sua pessima fama? Perché si è deciso di attribuire all'asino una scarsa intelligenza e comportamenti tanto riprovevoli?

L'usanza è antichissima: il termine "asino" era usato già come insulto non solo da Dante (Convivio: "Chi da la ragione si parte, e usa pur la parte sensitiva, non vive uomo, ma vive bestia (...): asino vive") e Boccaccio (Decameron: "Asino fastidioso ed ebraico che tu dèi essere!"), ma anche dal latino Marco Tullio Cicerone, che insultò Lucio Calpurnio Pisone, dicendogli: "Perché ora, asino, dovrei insegnarti la letteratura?". Altro autore di rilievo fu Apuleio, autore dell'opera *Le metamorfosi*, che narra la storia di un giovane che viene trasformato in asino e per tornare normale deve mangiare un particolare tipo di rosa.

Collodi, in *Pinocchio*, ha eletto il somaro a simbolo dell'ignoranza: dopo aver passato cinque mesi a giocare invece di andare a scuola, Pinocchio si trasforma in asino perché "tutti quei ragazzi svogliati che, pigliando a noia i libri, le scuole e i maestri, passano le loro giornate in balocchi, in giuochi e in divertimenti, debbono finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari".

Eppure, chi ha visto un vero asino, sa bene che sono in realtà infaticabili lavoratori. Del resto, "somaro" deriva da "soma", peso, e "muletto" indica anche un carrello a motore per sollevare carichi pesanti. Ma non è tutto. La pessima nomea di questo animale ha contagiato, infatti, non solo l'italiano, ma anche molte altre lingue:

"somaro" è un insulto anche in inglese (donkey, jackass), tedesco (esel), spagnolo e portoghese (asno, burro), francese (âne) e russo (OSEL, memorizziamo questo termine!).

Dunque, un animale con doti eccezionali. Da dove salta fuori, allora, la sua pessima fama? Da quattro sue caratteristiche, che hanno gettato un'ombra sulla sua immagine:

IL SUO ASPETTO FISICO: nell'antichità, gli animali erano stati visti come modelli di determinate caratteristiche umane. Leoni, pantere, cinghiali erano utilizzati come simboli per definire il carattere (coraggioso, codardo, sfacciato...) degli uomini, nella convinzione che ci fosse un collegamento fra la forma del corpo e l'anima. Nel 300 a.C., infatti, lo pseudo Aristotele scrisse la *Physiognomonica*, un trattato nel quale diversi animali rappresentavano determinati tipi di uomini: l'asino, in particolare, rappresenta l'ottusità, la stupidità e l'indolenza. Colpa dei suoi occhi sporgenti (segno di stupidità), della fronte curva (ottusità), delle labbra grosse (scarsa intelligenza) e delle orecchie grandi (timorosità). E questi stereotipi sono sopravvissuti per secoli: erano ancora ben presenti nella *De humana physiognomonica* di Giambattista Della Porta (1586).

LA SUA SESSUALITÀ: l'asino è un superdotato, essendo dotato di un pene enorme. In più, ha rapporti più frequenti e aggressivi rispetto ai cavalli. Ecco perché in due racconti latini, *Le metamorfosi* di Apuleio (II secolo d.C.) e *Lucio o l'asino* dello pseudo Luciano, il protagonista si trasforma in asino e ha rapporti con una donna che ne apprezza le doti. Ma l'aspetto erotico dell'asino ha suscitato, soprattutto dal Medioevo, un'ondata di repulsione e diffidenza, facendo catalogare l'asino fra gli esseri mostruosi e demoniaci, o comunque da censurare. E in realtà potrebbe aver giocato, in questo disprezzo, anche una "invidia del pene" (termine preso a prestito dalla psicanalisi) nei confronti delle sue doti erotiche.



LA SUA VOCE, SGRADIVOLE È SPAVENTOSA:

come abbiamo visto sopra, con il suo verso l'asino riesce a segnalare il pericolo al proprio gruppo, anche se è lontano. Ma il raglio dell'asino è molto sgradevole per le orecchie umane, tanto che è diventato l'emblema di chi è ignorante: "raglio d'asino non sale al cielo", dice il proverbio. Ovvero, **chi è intelligente non dà ascolto alle chiacchiere delle persone sciocche.**

I SUOI OCCHI: pur avendo un'ottima vista l'asino non riesce a guardare in alto: questo fatto potrebbe aver indotto, nel Medioevo, a considerarlo un animale rivolto alla terra piuttosto che al cielo e alla spiritualità.

LA SUA MITEZZA: l'asino è molto servizievole. Dato che si lascia fare di tutto, viene sfruttato e deriso come passivo e indeciso. Gli erbivori più miti sono stati sempre considerati imbecilli: il filosofo Friedrich Nietzsche lo disprezza come bestia da soma che si carica di ogni peso, dice sempre di sì e tiene gli occhi bassi.

LA SUA IMMOBILITÀ: dato che in alcune circostanze (soprattutto di pericolo, vero o presunto) l'asino rimane immobile questo è stato interpretato come testardaggine e ostinazione ("sei un mulo") e stupidità, incapacità di imparare, ottusità.

Un "mostro" mite, superdotato e schiavizzato! Questa esaustiva e colta analisi sulla simbologia dell'asino mi è sembrata opportuna per ricordare a noi tutti che OSEL (vedi sesto capoverso del presente editoriale) ha ragliato! Tra analisi di basso giornalismo, in cui gli vengono riconosciute astute strategie di guerra e danni economici mondiali (di cui anche noi italiani stiamo subendo le assurde conseguenze), Osel si è espresso in tutta la sua simbologia, sacrificando il sangue di innocenti vittime, caparbiamente convinto di aver avviato il suo percorso di gloria per ricostruire ciò che Gorbaciov (primo e ultimo presidente dell'Unione Sovietica) aveva democraticamente distrutto.

Nel 2009, in piena era di Dmitry Anatolyevich Medvedev (meteora voluta da un Osel un po' più lucido), grazie alla infinita capacità relazionale internazionale di Marco Andrea Seniga (all'epoca dei fatti Dirigente Regione Toscana responsabile della sicurezza urbana) il sottoscritto (all'epoca Comandante della Polizia Municipale di Massa) Seniga e Antonella Manzione (allora comandante della Polizia Municipale di Lucca) abbiamo avuto l'onore di tenere "lezioni magistrali" (con tanto di traduttore interprete a disposizione) presso l'Università del Ministero dell'Interno della Russia a Mosca sui temi della sicurezza urbana e della opportunità di un utilizzo intelligente della Polizia

Locale. In quella occasione ci accorgemmo che il sistema russo non prevedeva la Polizia Locale, restando accentrato nell'esercito anche il governo della sicurezza stradale, ambientale, sociale. E le nostre perplessità ebbero conferma la sera nel vedere un disordine urbano immane, incapace di essere né prevenuto né tanto meno represso. Tanto ci convinse che i veri protagonisti del cambiamento sostanziale dei processi di sicurezza urbana eravamo noi della Polizia Locale, tanto disprezzati e manipolati politicamente, quanto necessari per consentire alle forze di polizia di svolgere con successo il ruolo di difesa all'interno dello Stato.

Tanto ci convinse che il cambiamento culturale passa attraverso i principi di libertà, rispetto e democrazia, forse non opportunamente ancora sviluppati e forse, ancora peggio, opportunamente celati da una voluta "ignoranza sociale".

Osel non va combattuto, va distrutto ignorandolo. Osel deve autodistruggersi come tutti coloro che esprimono cattiveria allo stato puro, incapaci di mettere in moto il cervello (e soprattutto l'anima!). Sarà per questo che, letto al contrario, OSEL si legge LESO... appunto nel cervello (e nell'anima!).

In sintesi, richiamando un vecchio detto campano "Nun sputà 'n cielo, ca 'n faccia te torna", mai dobbiamo disprezzare o minimizzare la buona sorte, le persone e le loro azioni (specie se fatte nel nostro interesse), poiché questo atteggiamento non può far altro che ritorcersi contro chi lo perpetra.

Non potevo esprimere il mio anatema per OSEL (LESO!) in modo migliore!

PolMagazine può fare poco per lenire i danni della guerra, ma certamente può ribadire che bisogna tenere accesa la fiamma della speranza e soprattutto stimolare la cultura quale antidoto per le caratteristiche del somaro! E

per questo che abbiamo deciso di inserire nella rubrica "Obiettivo su..." un prontuario operativo sulla gestione degli stranieri in Italia (con una appendice dedicata alla popolazione Ucraina) elaborato in esclusiva per noi dai Comandi di PM di Monopoli e Bari.

Il "Qui comando Io" di questo mese è dedicato al corpo di Polizia Municipale di Aversa, con a capo Stefano Guarino, da sempre combattente ansioso dei principi di giustizia in un ambiente difficile da governare.

Pace e cultura per tutti noi!



di **Francesco DELVINO**

Dirigente Enti Locali

Kria ad Amsterdam con la forza del Gruppo laBconsulenze

Condivisione di esperienze, incontri, accordi e nuove opportunità. La partecipazione di Kria all'edizione 2022 di Intertraffic, che si è svolta ad Amsterdam dal 29 marzo al primo aprile, ha fatto registrare importanti risultati. L'azienda, che dal 2021 fa parte del Gruppo laBconsulenze, è stata protagonista del principale evento commerciale dedicato ai player che operano nell'ecosistema della mobilità.

"È sempre entusiasmante partecipare a Intertraffic, un'occasione importante per creare nuove opportunità di lavoro, aprire nuove strade", ci ha detto Stefano Arrighetti. Abbiamo avuto modo di incontrare tantissimi clienti e fornitori da tutto il mondo. Nei quattro giorni ad Amsterdam abbiamo percepito tanti segnali positivi. Siamo tornati in Italia con la speranza di portare anche nel nostro mercato nazionale la forza e l'entusiasmo di Intertraffic".

Per Kria Amsterdam è un appuntamento irrinunciabile per ribadire il proprio primato, protetto da brevetti internazionali ed espresso dall'unicità e affidabilità della tecnologia 3D impiegata nei prodotti di misura della velocità e di rilevamento di altri tipi di infrazioni.


Per saperne di più: www.kria.biz

Move your Traffic Data
to the Fast Lane

miovision Visit us at
Hall 5 - Stand 05.218

miovision.com

Parking P2



■ Mancata revisione

Spettabile redazione, il Comando di Polizia Locale del comune limitrofo al nostro opera utilizzando dispositivi non bene identificati con i quali effettua attività di controllo ex art. 80, comma 14, (revisione non effettuata), contestando i verbali di accertamento in modalità differita. Lo stesso Comando, su nostra esplicita richiesta, ha affermato che i dispositivi in questione risultano debitamente omologati e che possono essere utilizzati anche per accertare il possesso del titolo assicurativo ex art. 193, utilizzando anche la procedura ai sensi dell'art. 180. Si richiede delle delucidazioni in merito.

Lettera firmata

Nel merito di una possibile procedura di accertamento e sanzionamento ai sensi dell'art. 80, comma 14, con l'ausilio di dispositivi automatici, si è espresso recentemente anche il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Nel merito della procedura in esame, il ministero ha precisato come l'art. 200, comma 1 del Cds stabilisce che: "Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta". L'art. 201, comma 1, invece, stabilisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (...) deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". E il successivo comma 1-bis recita: "Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 (...)". Nel medesimo comma, la lettera g-bis) riporta "accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento". Il comma 1-quater precisa che "in occasione della rilevazione delle violazioni di cui



al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico ... omissis ...". Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra appare evidente che l'eventuale infrazione di cui all'art. 80, comma 14, del Codice della strada, possa essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, **solamente previa l'utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato dal ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili**. Allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento dell'omessa revisione del veicolo circolante. Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'art. 180 del Cds, che al comma 8, prevede: "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice ... omissis ...", in quanto, proprio per l'assenza di dispositivi automatici approvati come sopra accennato è possibile accertare la violazione di cui all'art. 80, comma 14, solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell'art. 180, comma 8, sopra citato.

Infine, si fa presente che ai sensi del provvedimento dell'8 aprile 2010 (GU n. 99 del 29-4-2010) del Garante per la protezione dei dati personali, vige l'obbligo di rendere noto agli utenti la circostanza di impiego di impianti elettronici di rilevamento automatico delle infrazioni, esentando da tale informativa solo i casi che sono già noti agli interessati per effetto degli avvisi di cui alla disciplina di settore in tema di circolazione stradale (zone a traffico limitato). L'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatica, la segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Cds. Pertanto, per i motivi di fatto e le ragioni di diritto di cui sopra, non risulta legittima la procedura in questione adottata con l'ausilio di dispositivi automatici tuttora non omologati o approvati, nonché la procedura dell'art. 180, comma 8, per richiedere l'esibizione della revisione effettuata. (f.d.)



■ Strisce blu per auto di servizio?

Si chiede se le autovetture a uso di polizia stradale siano esentate o meno dal pagamento degli stalli di sosta non gratuiti con colorazione azzurra. A parere del comando scrivente dovrebbero essere esentate dal pagamento

Lettera firmata

Lo scrivente condivide l'avviso che le categorie di veicoli immatricolate a uso di polizia stradale utilizzate per lo svolgimento delle attività di controllo, a condizione che siano in servizio e provviste di marchi o dispositivi che le identificano come tali, siano esonerate dall'obbligo di rispettare la sosta regolamentata a tempo ovvero a pagamento. Tale assunto non trova la sua giustificazione "ipso facto" come sostenuto da codesto Comando, in quanto tale esenzione non

è automatica per legge, ma dovrebbe essere prevista, e parimenti non si può utilizzare come motivazione il richiamo dell'art. 4 della legge 689/81, in quanto tale disposizione trova la sua applicazione giuridica solo successivamente all'emanazione della sanzione amministrativa. Pur condividendo che sarebbe paradossale il fatto che il comune che istituisce la sosta a pagamento debba corrispondere l'importo per i propri veicoli utilizzati per controllarne il rispetto, ovvero che vengano sanzionati i veicoli in forza agli altri organi accertatori ai sensi dell'art. 12 che, a loro volta, effettuano attività di controllo dell'uso legittimo della sosta regolamentata, si ritiene opportuno che tale esenzione sia espressamente richiamata nel provvedimento amministrativo istitutivo della sosta regolamentata o a pagamento, specie nel caso di atto di concessione a privati per la gestione di aree di sosta o di parcheggio. (f.d.)

Inviare i quesiti per la rubrica "Uno contro tutti" per email:

..... ufficiostampa@lobepartners.it

A richiesta, la domanda e la relativa risposta verranno pubblicate eliminando i riferimenti dello scrivente.



Il prontuario
è scaricabile
anche dal sito
www.bit.ly/36ez1x3

LE (ALTRE) VITTIME DELLA GUERRA

L'INVASIONE DELL'UCRAINA E LE SUE CONSEGUENZE HANNO ISPIRATO L'ANALISI SULLE VIOLAZIONI AL TESTO UNICO DEGLI STRANIERI, D.LGS 286/98, DELL'UFFICIO STUDI E FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DI BARI E MONOPOLI

In occasione del conflitto bellico in corso e del contestuale esodo nel nostro Paese di migliaia di profughi di nazionalità ucraina, si è ritenuto indispensabile redigere - in favore di tutti gli operatori di Polizia operanti sul territorio italiano - un'apposita scheda smart, di facile consultazione, che possa, altresì, garantire la corretta applicazione delle vigenti norme al Testo Unico degli Stranieri.

Il prontuario è a cura di **Saverio Petroni**, Comandante della Polizia Locale di Monopoli, **Michele Palumbo**, Comandante della Polizia Locale di Bari e **Pietro Pipoli**, Sovrintendente della Polizia Locale di Monopoli.

"Con la speranza che sia un utile strumento operativo soprattutto per i colleghi della Polizia Locale, auguro a tutti buon lavoro", ci ha scritto il Comandante Saverio Petroni nel presentare il prontuario.

EMERGENZA UCRAINA

Il cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico è esentato dal visto d'ingresso e può permanere sul territorio italiano fino a un massimo di **90 giorni** dal momento dell'ingresso nell'area Schengen. Il cittadino ucraino che dovesse decidere di rimanere in Italia **oltre i 90 giorni** dovrà presentarsi presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui si trova, per ricevere tutte le informazioni necessarie sulle diverse possibilità di permanenza regolare sul territorio italiano.

ANALISI SULLE VIOLAZIONI AL TESTO UNICO DEGLI STRANIERI, D.LGS 286/98

Art. 4 c. 2°	False attestazioni della domanda di visto d'ingresso	Quelle di cui all'art. 482 e seg. del codice penale	La violazione si configura nel momento in cui si presenta la documentazione falsa, oppure la documentazione presenta false attestazioni, per ottenere il visto d'ingresso
Art. 5 c. 7°	Omessa dichiarazione della sua presenza sul territorio dello Stato al Questore	Da 103 a 309 euro PMR: 103 euro Autorità competente: Prefetto	Il cittadino straniero munito di regolare permesso di soggiorno, rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, deve comunicare, entro 8 giorni lavorativi, la sua presenza sul territorio dello Stato. Eseguita la dichiarazione, agli stessi viene rilasciata una ricevuta dell'avvenuta dichiarazione. Se la dichiarazione viene eseguita oltre i 60 giorni, dall'ingresso in Italia, può essere disposta l'espulsione amministrativa
Art. 5 c. 8°bis	Contraffazione o alterazione del visto d'ingresso o di documenti validi per il soggiorno in Italia	Reclusione da 1 a 6 anni A.G. Procura della Rep. presso il Tribunale	Procedibilità d'ufficio, è consentito l'arresto facoltativo mentre il fermo non è consentito
Art. 6 c. 3°	Straniero che non ottempera, senza giustificato motivo, alla richiesta eseguita da agenti o ufficiali di P.S., di esibire i documenti di identità o il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza sul territorio dello Stato	Arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 2.000 euro	Procedibilità d'ufficio, non è consentito l'arresto e il fermo
Art. 6 c. 6°	Trasgredire all'ordine di divieto imposto dal Prefetto di soggiornare in comuni o località interessanti per la difesa militare		Tale divieto viene comunicato tramite l'Autorità Locale di P.S. e con pubblici avvisi. Lo straniero presente nel luogo vietato, dovrà essere allontanato coattivamente mediante la Forza Pubblica
Art. 6 c. 8	Mancata comunicazione della variazione del proprio domicilio		Il cittadino straniero ha l'obbligo di comunicare, entro 15 giorni, la variazione del suo domicilio, sempreché non sia iscritto all'anagrafe del Comune. Non vi è sanzione ma l'inottemperanza a tale obbligo ha solo conseguenza nel relativo procedimento amministrativo-civile. La segnalazione dovrà essere fatta al Questore
Art. 7 c. 1° e 2°bis	Mancata comunicazione, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S., di aver dato ospitalità a cittadino/i straniero/i	Da 160 a 1.100 euro PMR 320 euro Autorità competente: Prefetto	Chiunque, a qualsiasi titolo, cede un immobile o da alloggio a cittadini stranieri anche se parenti o affini, è tenuto a dare comunicazione di ospitalità scritta entro 48 ore
Art. 7 c. 2° e 2°bis	Eseguire la comunicazione di cui sopra, in modo irregolare o incompleta	Da 160 a 1.100 euro PMR 320 euro Autorità competente: Prefetto	All'interno della domanda è necessario inserire tutti gli estremi richiesti
Art. 10 c. 1	Quale cittadino straniero, si presentava in frontiera privo dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ingresso nel territorio dello Stato	Respingimento coattivo	L'autorità competente è la Polizia di Frontiera. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo (vedi caso successivo) b) sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso
Art. 10 c. 2°	Cittadino straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera	Respingimento coattivo Autorità: Questore	Tale respingimento può essere eseguito nel momento in cui lo stesso viene fermato immediatamente al suo ingresso nel territorio dello Stato
Art. 10 c. 3	Quale vettore, conduceva lo straniero privo di documentazione necessaria per l'ingresso nel territorio dello Stato	Autorità competente: Polizia di Frontiera	Tale ipotesi si verifica unicamente in zona di frontiera, pertanto la Polizia di Frontiera obbliga il vettore a condurre lo straniero nello Stato di provenienza

Art. 10 bis	Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato	<p>Ammenda da 5.000 a 10.000 euro</p> <p>Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale</p> <p>Procedibilità d'ufficio</p> <p>Arresto non consentito</p> <p>Fermo non consentito</p> <p>Competenza: Giudice di Pace</p>	<p>Tale articolo si applica nel momento in cui lo straniero fa ingresso o si trattiene, in violazione delle disposizioni del D.lgs 286/98 nonché di quelle previste dall'art. 1 della L. 68/07.</p> <p>Al procedimento penale si applicano le disposizioni degli artt. 20bis, 20ter e 32bis del D.lgs 274/00.</p> <p>I casi di applicazione potrebbero essere: l'ingresso illegale con elusione dei controlli alla frontiera; l'ingresso con regolare visto successivamente scaduto; si trattiene oltre il termine previsto dai permessi; permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato</p>
Art. 12 c. 1	Promuovere, organizzare, dirigere, finanziare, trasportare o compiere atti diretti a realizzare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di uno straniero	<p>Reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 15.000 euro</p> <p>Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale</p> <p>Procedibilità d'ufficio</p> <p>Arresto consentito in flagranza</p> <p>Fermo non consentito</p>	<p>È sempre prevista la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per trasportare gli stranieri clandestini.</p> <p>La confisca sarà eseguita con un sequestro preventivo - art. 321 c.p.p. - del veicolo</p>
Art. 12 c. 3	Promuovere, organizzare, dirigere, finanziare, trasportare o compiere atti diretti a realizzare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato o la sua permanenza illegale di 5 o più persone ecc. (leggi note a destra)	<p>Reclusione da 5 a 15 anni e multa fino a 15.000 euro</p> <p>Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale</p> <p>Procedibilità d'ufficio</p> <p>Arresto consentito in flagranza</p> <p>Fermo consentito</p>	<p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive</p> <p>È sempre prevista la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per trasportare gli stranieri clandestini.</p> <p>La confisca sarà eseguita con un sequestro preventivo - art. 321 c.p.p. - del veicolo</p>
Art. 12 c. 3° ter	Promuovere, organizzare, dirigere, finanziare, trasportare o compiere atti diretti a realizzare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato o la sua permanenza illegale di stranieri (leggi note a destra)	<p>Reclusione da 5 a 15 anni e multa fino a 25.000 euro</p> <p>Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale</p> <p>Procedibilità d'ufficio</p> <p>Arresto consentito in flagranza</p> <p>Fermo consentito</p>	<p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento - sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto <p>È sempre prevista la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per trasportare gli stranieri clandestini.</p> <p>La confisca sarà eseguita con un sequestro preventivo - art. 321 c.p.p. - del veicolo</p>
Art. 12 c. 5°	Favoreggiamento per realizzare la permanenza illegale nel territorio dello Stato per fini di ingiusto profitto	<p>Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493 euro per ogni persona</p> <p>Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale</p> <p>Procedibilità d'ufficio</p> <p>Arresto facoltativo</p> <p>Fermo non consentito</p>	<p>La presente violazione si applica fuori dai casi previsti dai commi precedenti dell'art. 12</p>

<p>Art. 12 c. 5° bis</p>	<p>Concedere alloggio per fini di ingiusto profitto a cittadino straniero, privo di titolo di soggiorno</p>	<p>Reclusione da 6 mesi a 3 anni Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale Procedibilità d'ufficio, Arresto non consentito Fermo non consentito</p>	<p>È sempre disposta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Il reato si configura nel momento in cui, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, si concede alloggio, ovvero si cede, anche in locazione, un immobile ad uno o più stranieri privi di titolo di soggiorno al momento della stipula del contratto di locazione</p>
<p>Art. 12 c. 6°</p>	<p>In qualità di vettore non si accertava della mancanza dei titoli necessari per il viaggio da parte di straniero trasportato</p>	<p>Sanz. amm. da euro 3.500 a 5.500 PMR 1.833,33 euro per ogni straniero trasportato Autorità: Prefetto</p>	<p>Il vettore può essere sia terrestre, sia marittimo che aereo, il quale ha l'obbligo di accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché riferire di tale mancanza alla Polizia di Frontiera. Sarà applicata la medesima sanzione in caso di non comunicazione alla Polizia di Frontiera</p>
<p>Art. 13 c. 1</p>	<p>Espulsione di cittadino straniero per motivi di ordine pubblico e/o di sicurezza dello Stato</p>	<p>Decreto di espulsione amministrativa Autorità competente: ministro dell'Interno</p>	<p>Il ministro dell'Interno può sempre disporre l'espulsione coatta del cittadino straniero anche se non residente nel territorio dello Stato, di tale provvedimento il ministro esegue preventiva notizia al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Affari Esteri</p>
<p>Art. 13 c. 2° lett. A) o lett. B) o lett. C)</p>	<p>Espulsione di cittadino straniero il quale... vedi una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c)</p>	<p>Decreto di espulsione amministrativa Autorità competente: Prefetto</p>	<p>L'espulsione è ordinata dal Questore il quale ordina l'accompagnamento immediato in frontiera nei seguenti casi: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10 b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646</p>
<p>Art. 13 c. 13</p>	<p>Rientrare nel territorio dello Stato dopo essere uscito a seguito di espulsione, senza avere la speciale autorizzazione del ministero dell'Interno</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale Procedibilità d'ufficio Arresto obbligatorio in flagranza e anche fuori dalla flagranza Fermo non consentito</p>	<p>Sarà disposta una nuova espulsione amministrativa. Il cittadino straniero espulso non può far rientro per 10 anni, salvo che non vi sia una speciale autorizzazione. Il periodo di 10 anni può essere ridotto a 5 anni. Si procederà con rito direttissimo. La disposizione di cui al primo periodo del comma 13 non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29</p>
<p>Art. 13 c. 13° bis</p>	<p>A seguito di espulsione del giudice, fa rientro nel territorio dello Stato, senza avere la speciale autorizzazione</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale Procedibilità d'ufficio Arresto obbligatorio in flagranza e anche fuori dalla flagranza Fermo non consentito</p>	<p>Il cittadino straniero espulso non può far rientro per 10 anni, salvo che non vi sia una speciale autorizzazione. Il periodo di 10 anni può essere ridotto a 5 anni Si procederà con rito direttissimo</p>

Art. 14 c. 5° ter e 5° quinquies	A seguito di ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato, come previsto dal comma 5-bis, il cittadino straniero si tratteneva	Multa da 10.000 a 20.000 euro Ai sensi del comma 5° quinquies si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs 274/00	In caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, c. 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, c. 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del c 5-bis dell'art. 14. Qualora non sia possibile l'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni dei c. 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, c. 3.
Art. 14 c. 5° quater	Già espulso ai sensi dell'art. 14 c. 5 ter, viene trovato all'interno del territorio dello Stato	Multa da 15.000 a 30.000 euro	Il presente comma si applicherà nel momento in cui lo straniero, già destinatario dell'espulsione, eseguita ai sensi del comma 5 ter e di un nuovo provvedimento ai sensi del comma 5 bis, continua a permanere all'interno del territorio dello Stato

Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 30 giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del Questore, può prorogare il termine di ulteriori 30 giorni. Anche prima di tale termine, il Questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il Questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di 60 giorni.

Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il Questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di 60 giorni.

Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a 180 giorni.

Il Questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace. 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 5 giorni. L'ordine è dato con

provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del Questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

>> 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sen-



si del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da 6 mesi a un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal Questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

>> 5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a 5 anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.



Art. 14 c. 7	A seguito di ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato, come previsto dal comma 5-bis, il cittadino straniero si tratteneva	Autorità competente: Questore	Lo straniero dovrà essere nuovamente accompagnato presso il C.I.E.
Art. 22 c. 7° <u>ABROGATO</u>	Quale datore di lavoro del cittadino straniero, ometteva di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione, presso la prefettura, la variazione del rapporto di lavoro	Sanz. amm. da euro 500 a 2.500 PMR 833,33 Autorità competente: Prefetto	Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il Prefetto
Art. 22 c. 12°	Quale datore di lavoro aveva alle proprie dipendenze lavoratori privi del titolo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di permesso scaduto, revocato, annullato o che non sia stata eseguita la richiesta di rinnovo		Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore Autorità: Procura della Repubblica c/o il Tribunale Procedibilità d'ufficio Arresto non consentito Fermo non consentito



ACCUMULI DI ALGHE, CHE SI FA?

**I RESIDUI SPIAGGIATI DI POSIDONIA SONO RIFIUTI
O RISORSA AMBIENTALE?**

**A CHI COMPETE LA LORO GESTIONE?
FACCIAMO CHIAREZZA SU QUESTI ASPETTI
DI POLIZIA AMBIENTALE**



Al termine dell'inverno, periodo in cui sono più frequenti le mareggiate, le nostre coste e arenili, a causa del moto ondoso e delle correnti, sovente sono oggetti ad accumuli di Posidonia oceanica. Spesso la presenza di tali accumuli, specie nelle località turistico balneari, è poco gradita ai bagnanti e ad altri fruitori, in particolare quando sono frammisti a rifiuti di origine antropica o, comunque, quando l'innescarsi dei naturali processi di degradazione batterica danno origine a cattivi odori, e come tale, costituiscono un fastidio da rimuovere.

Problema per la balneazione

L'accumulo di tali biomasse vegetali spiaggiate, combinandosi con la sabbia, porta alla formazione

delle, cosiddette, "banquettes". Queste strutture lamellari presenti lungo i litorali costieri, svolgono un ruolo importante nella protezione dei litorali dall'erosione, in quanto ostacolano l'azione e l'energia del moto ondoso, contribuendo alla stabilità delle spiagge e della costa. Spesse volte queste "barriere" di piante morte e maleodoranti sulle spiagge limitano notevolmente la idoneità alla balneazione e, pertanto, in questi casi, i comuni costieri ricorrono spesso alla loro rimozione e al conferimento in discarica, per rendere più frequentabili le loro spiagge ai turisti. Tale pratica, però, comporta anche la rimozione di grandi quantità di sabbia che rimane intrappolata nelle "banquettes", inducendo le amministrazioni locali a successivi interventi di ripascimento delle spiagge e di protezione della costa dall'erosione specie nel periodo invernale quando sono più frequenti le mareggiate.

“La presenza di tali accumuli, specie nelle località turistico balneari, è poco gradita ai bagnanti e ad altri fruitori”

Il caso Sardegna

Le praterie di posidonia sono tutelate da varie convenzioni internazionali e sono classificate dalla normativa comunitaria Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat”, recepita in Italia con il Dpr n. 357 del 1997, quali habitat naturali prioritari, ossia tipi di habitat che rischiano di scomparire e per la cui conservazione la Comunità ha una “responsabilità particolare”.

La **Regione Sardegna**, ritenendo che i residui della posidonia depositati sulle coste e sugli arenili possano essere considerati rifiuti soltanto in presenza della volontà di disfarsene e considerato che la posidonia spiaggiata è uno strumento di difesa naturale contro l’erosione costiera e come tale deve essere considerata una risorsa riutilizzabile, **con la legge n. 1/2020 ha introdotto una specifica disciplina di protezione con un duplice obiettivo:** da un lato **favorire il turismo** e dall’altro **autorizzare i Comuni o i gestori concessionari, previa comunicazione alla Regione, a spostare temporaneamente gli accumuli di posidonia** in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all’interno del territorio del Comune.

L’intervento della Corte Costituzionale

Avverso a questa legge, lo Stato ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale, ritenendo da un lato competente sé stesso e dall’altro che i materiali spiaggiati devono essere considerati rifiuti. La Corte, con la sentenza n. 86 del 24 marzo-5 maggio 2021, nel ritenere che la posidonia abbia un impatto importante per la tutela dell’ambiente, ha sancito che la sua regolamentazione rientra nella compe-

tenza esclusiva del legislatore statale in materia di “tutela dell’ambiente” e “dell’ecosistema” ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), mentre la tutela contenuta nella normativa Regionale della Sardegna in materia di “turismo” può essere esercitata, per quel che riguarda la sua incidenza sulla regolamentazione della posidonia come risorsa ambientale, soltanto quando non risulti in contrasto con la disciplina statale.

In merito alla gestione degli accumuli di posidonia, la Corte Costituzionale ha statuito che è assoggettata, in particolare, alla disciplina dei rifiuti, anche se come precisato dalla stessa - la riconducibilità dei residui della posidonia alla nozione di “rifiuto” non ha quella connotazione negativa associata a tale termine nel linguaggio corrente, ma esprime solo la qualificazione giuridica da cui discende che la gestione di tali accumuli è sottoposta, in particolare, alla disciplina dei rifiuti dettata dalla Parte quarta del D.lgs. n.152 del 2006, in particolare l’art. 183, comma 1, lett. b ter), n. 4, in base al quale i rifiuti “di qualunque natura o provenienza, giacenti (...) sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”, costituiscono rifiuti urbani, nel cui ambito vi rientra anche la posidonia spiaggiata.

Successivamente, nel 2010, il legislatore con l’art. 39, comma 11, del D.lgs. n. 205, ha introdotto una norma ad hoc in base alla quale la posidonia spiaggiata può essere interrata in situ quando sussistono univoci elementi che fanno ritenere la sua presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o da altre cause comunque naturali, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento, senza incorrere nei reati di deposito incontrollato o di discarica di rifiuti.

Eccezione per l’anno in corso

Una recente novità, introdotta dall’art. 39 quater del Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”), convertito nella legge n. 69 del 21 maggio 2021, ha innovato all’articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152 del 2006, escludendo dalla normativa dei rifiuti la posidonia spiaggiata fino al 31 dicembre 2022, “nel caso venga reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.



di **Osvaldo BUSI**
Dirigente Comandante PM
Castellammare del Golfo (TP)



IN HOTEL SI FA COSÌ

**ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
E DELL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA. REQUISITI E VINCOLI**



Quali requisiti sono richiesti per il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività alberghiera? È sufficiente accertare il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 D.lgs. 59/2010, oppure è necessario verificare anche il possesso dei requisiti del Tulp,? Esaminiamo la normativa di riferimento in ordine alla tipologia di autorizzazione per l'esercizio di queste attività e di quella relativa alla raccolta delle scommesse, soggette alle autorizzazioni ex articoli 86 e 88 Tulp, nonché gli altri titoli abilitativi richiesti.

Il punto di partenza

L'art. 71 del D.lgs. 59/2010, modificato dal D.lgs. 147/2012, stabilisce i requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, i commi 1 e 2 individuano una serie di violazioni di natura penale che fanno venir meno il possesso dei requisiti di onorabilità, non consentendo di esercitare le predette attività commerciali. **In caso di società, associazioni o altri enti collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante**, dal preposto designato all'esercizio dell'attività e dai soggetti individuati dal Dpr 252/98, art. 2, comma 3, che di seguito si riporta:

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

“Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande si richiede il possesso dei requisiti morali e professionali”

- a. alle società;
- b. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del Codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- d. per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- e. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- f. per le società di cui all'articolo 2506 del Codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Il successivo comma 6 del predetto art. 71 del D.lgs. 59/2010 individua, invece, i requisiti professionali necessari per l'esercizio di commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, limitatamente all'alimentazione umana, nonché per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per conseguenza, **requisiti professionali non necessitano per la vendita di prodotti alimentari all'ingrosso e di prodotti alimentari destinati all'alimentazione animale**. Da quanto evidenziato, emerge che per l'esercizio dell'attività di somministrazione





tima costituzionale del comma 2 nella parte in cui pone a carico del soggetto interessato l'onere di provare la sua buona condotta. Ha stabilito la Corte che il requisito della "buona condotta", per poter essere accertato ed evitare di sconfinare in decisioni arbitrarie, richiede accertamenti specifici, in relazione al tipo di licenza o abilitazione richiesta. Successivamente, anche il ministero dell'Interno, con la Circolare 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982, ha ribadito che l'onere della prova del requisito della "buona condotta" compete a quell'Amministrazione chiamata a rilasciare la licenza di polizia.

Si ricorda, infine, che in passato, e fino al 2012, sempre in ordine ai requisiti morali, veniva richiesto il rispetto anche di quelli fissati dall'art. 12 Tulps. Con l'abrogazione del comma 1 di tale articolo, operata dall'art. 13 del D. L. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, non sono più previste prescrizioni in ordine ai requisiti morali e, pertanto, non viene più richiesto.



di **Michele PEZZULLO**

Comandante della PM
a.r.

di alimenti e bevande si richiede il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al citato art. 71.

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 152, comma 2, del Regolamento di Esecuzione Tulps, i titoli autorizzativi per l'apertura di pubblici esercizi di cui all'art. 86 Tulps, e quindi anche per gli esercizi di somministrazione, rilasciati da normativa statale (quale la Legge 287/91) o regionale (leggi regionali in materia di somministrazione, ove adottate) svolgono anche la funzione di autorizzazione ai fini del citato art. 86 Tulps, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dallo stesso Tulps e con l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I, capi III (artt. 8-4) e IV (artt. 15-17 sexies), si ritiene che per l'apertura di un esercizio di somministrazione occorre procedere all'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 11 e 92 Tulps, oltre a quelli di cui al citato art. 71 D.lgs. 59/2010.

Per l'esercizio dell'attività alberghiera, invece, è richiesto il possesso dei soli requisiti stabiliti dai citati artt. 11 e 92 Tulps: quindi solo requisiti di onorabilità.

In ordine ai requisiti stabiliti dall'art. 11 Tulps, si ritiene opportuno fornire una precisazione sulla disposizione del comma 2, ove viene, tra gli altri, previsto che "le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non può provare la sua **"buona condotta"**".

In merito è intervenuta la Corte Costituzionale che, con Sentenza n. 440 del 1993, ha dichiarato illegit-

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; in G.U. n. 94 del 23.04.2010, S.O. n. 75
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"; in G.U. n. 146 del 26.06.1931, S.O. n. 146
- Decreto presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"; in G.U. n. 176 del 30.07.1998
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante "Approvazione del testo del Codice civile"; in G.U. 79 del 4.4.1942
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza"; in G.U. n. 149 del 26.06.1940, S.O. n. 149
- Corte Costituzionale, Sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, recante "Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma secondo, ultima parte del R. D. 773/1931 - Tulps"; in G.U. n. 52 del 22.12.1993
- Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"; in G.U. n. 33 del 9.2.2012, S.O. n. 27
- Legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; in G.U. n. 82 del 6.4.2012, S.O. n. 69

LE GRANDI IDEE NON DORMONO MAI

comunicazione | grandi eventi | digital marketing
produzioni video | lobbying | ufficio stampa strategico





AMIANTO

MATERIA DELICATA

**INIZIA UN PERCORSO A TAPPE CHE CI PORTA AD
APPROFONDIRE UN ARGOMENTO DI POLIZIA
AMBIENTALE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE**



Ho scelto di trattare questo argomento in quanto ripetutamente mi giungono richieste da parte di operatori addetti ai controlli, di chiarimenti per fattispecie relative alla presenza di amianto, argomento disciplinato da molteplici normative sulle quali ho ritenuto doveroso soffermarmi dettagliatamente nelle distinte cinque parti del lavoro che ho inteso predisporre a chiarimento della problematica e che verranno integralmente pubblicate nella rivista secondo l'ordine cronologico indicato nella presente premessa. La scelta di suddividere il lavoro in cinque distinte parti è dovuta al fatto che sono diversi gli aspetti tecnico giuridici che interessano il fenomeno derivante dall'amianto ed è per questo necessario disporre di adeguato spazio per approfondire, nella sua totalità, l'argomento cercando di non appesantire, più di tanto, chi legge.

Nella prima seconda e terza parte, denominata "La rimozione dell'amianto dagli edifici: procedure e modalità operative diverse" verrà preso in esame la presenza dell'amianto nelle costruzioni e le modalità di rimozione dello stesso a mezzo di Ordinanza sindacale proprio per questo, nella terza parte, verrà proposta una bozza di ordinanza da poter utilizzare nei casi di bisogno. La quarta e quinta parte, invece, denominate "Procedure operative in materia di abbandono di rifiuti contenenti amianto (illeciti penali e sanzioni amministrative)" saranno dedicate ai rinvenimenti di rifiuti abbandonati contenenti amianto con indicazione delle procedure da seguire e gli atti da redigere da parte degli operatori addetti ai controlli.



“In natura l'amianto è molto diffuso in quanto i silicati rappresentano uno dei componenti fondamentali della crosta terrestre”

LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI: PROCEDURE E MODALITÀ OPERATIVE DIVERSE

- ▣ **Parte I** L'amianto: cos'è?
- ▣ **Parte II** La normativa e il divieto di utilizzare materiale in amianto
- ▣ **Parte III** La rimozione dell'amianto dagli edifici: ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica

PROCEDURE OPERATIVE IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI IN AMIANTO

- ▣ **Parte IV** L'amianto come rifiuto
- ▣ **Parte V** Le ipotesi di violazioni relative ai rifiuti in amianto


La rimozione dell'amianto dagli edifici: procedure e modalità operative diverse

In greco la parola **amianto** significa immacolato e incorruttibile e **asbesto**, così come può essere anche chiamato, significa perpetuo e inestinguibile. L'amianto, o asbesto, è una sostanza minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. In natura l'amianto è molto diffuso in quanto i silicati rappresentano uno dei componenti fondamentali della crosta terrestre.

La struttura fibrosa dell'amianto è molto addensata e particolarmente sottile. Per rendere l'idea di quanto siano compatte e numerose le fibre in amianto, basti pensare che in 1 mm si possono disporre circa 25 capelli, mentre di fibre di amianto ce ne stanno ben 33.500 circa.

Storia lunga

La tipologia strutturale delle fibre di amianto attribuisce a tale minerale particolari caratteristiche che ne hanno determinato un largo uso e impiego soprattutto tra gli anni 60 e 80. Addirittura lo portavano sempre con sé i pompieri, nelle loro uniformi. Resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura (termica e meccanica), isola tetti, pareti e tubature.



“La struttura fibrosa dell'amianto è molto addensata e particolarmente sottile”

È facilmente filabile e può essere tessuto. Si lega facilmente con alcuni polimeri (gomma, PVC) e materiali da costruzione (calce, gesso, cemento). In composizione con il cemento forma il fibrocemento, che è altresì un marchio registrato, brevettato nel 1901 dall'austriaco Ludwig Hatschek come “Eternit”. Praticamente è un minerale indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi e alla trazione, flessibile, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile.

Grazie alla sua grande versatilità e al costo contenuto, è stato usato ampiamente e per anni nelle industrie edilizie e per fabbricare prodotti di consumo in mezzo mondo. L'utilizzo dell'amianto sembra essere cominciato addirittura nel 3000 a.C. quando veniva aggiunta l'Atonfillite nella terracotta per rinforzare le stoviglie fabbricate in quel materiale. Si racconta, poi, che Carlo Magno indossasse una coperta di amianto per impressionare gli amici in giochi da fochista.

È una sostanza cancerogena

Le sottilissime fibre di amianto attribuiscono al materiale un alto livello di pericolo per la salute umana, che si determina **quando esiste la possibilità che esse siano inalate**.

La presenza in sé di amianto non implica necessariamente un danno per la salute. Il rischio di inalazione di fibre è strettamente legato alla friabilità del materiale. I materiali contenenti amianto, pertanto, vengono classificati come friabili e compatti:

Friabili: possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con semplice azione manuale;

Compatti: materiali duri (ad esempio, cemento-amianto), che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.

Il pericolo concreto per la salute umana è, come su evidenziato, legato alla dispersione delle fibre che possono essere diffuse nell'aria a seguito della manipolazione o lavorazione di materiali che le contengono. Può verificarsi dispersione spontanea nel caso di materiali friabili usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti.

Per i materiali compatti contenenti amianto, come le coperture degli edifici in cemento amianto (eternit), il rischio è, in generale, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali che possono diventare un rischio se abrasivi o danneggiati.

Gli immobili che contengono amianto compatto, ove è garantito che non sussista rischio di dispersione delle fibre, non è considerato fonte

“In 1 mm si possono disporre circa 25 capelli, mentre di fibre di amianto ce ne stanno ben 33.500 circa”

di pericolo e quindi risulta legittimo, in base alla normativa vigente, il relativo uso. È verso gli anni 60 che si iniziò a dubitare della sicurezza e non pericolosità delle fibre di amianto. Vari scienziati nel mondo denunciarono la sua cancerogenicità ma ovviamente i grandi colossi della produzione Eternit fecero finta di nulla, minimizzando il problema.

Killer silenzioso

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, sono oltre **100 mila persone** nel mondo, 15 mila in Europa, che perdono la vita ogni anno a causa delle neoplasie indotte dall'inalazione delle fibre di amianto. Il nostro paese ne è stato il **maggior consumatore** e il **secondo produttore in Europa**, dopo la Russia, con oltre 5 milioni e 600 mila tonnellate di amianto grezzo utilizzate in ogni settore industriale e civile che si sono trasformate in 32 milioni di tonnellate di cemento-amianto. Oltre 560 mila lavoratori ne sono venuti a contatto, in ogni comparto professionale, dall'edilizia alla cantieristica fino alle forze armate. Ecco perché il nostro è uno dei paesi più colpiti: l'amianto continua a causare la morte e la malattia di oltre **3 mila persone in Italia** ogni anno, secondo le stime dell'Associazione italiana di oncologia medica. La sua bonifica è una grande opera di risanamento ambientale che sconta, oltre la cronica mancanza di fondi, enormi ritardi, in parte dovuti al mancato coordinamento tra stato, regioni e comuni. Dal 1992, con la **legge n. 257 del 12 marzo 1992**, l'Italia ha messo al bando l'amianto.

(continua nel prossimo numero)



di **Giuseppe AIELLO**

Comandante PM di Lioni (AV)
Esperto in tutela ambientale
e gestione dei rifiuti



SCHEDA DEL COMANDO | AVERSA

Ufficiali e agenti:	Polizia Commerciale, Polizia Edilizia, Polizia Ambientale e Polizia Stradale
Ufficiali e agenti:	1+45
Abitanti città:	50.546 abitanti
Estensione del territorio:	8,85 kmq



AVERSA

"PICCOLA" GRANDE CITTÀ

UN CORPO DI APPENA 45 UNITÀ PER UNA REALTÀ URBANA CHE HA LE CARATTERISTICHE DI UNA METROPOLI IN MINIATURA

E

molto fiera della sua antica origine normanna e del suo imminente compleanno: a breve spegne mille candeline. Nel 1022 il primo nucleo abitato di Aversa, piccola grande città, fu fondato dal nobile normanno Rainulfo Drengot, che nel 1030 fu posto alla guida della prima Contea normanna di Italia. Con i suoi 50.546 abitanti su poco più di 8 chilometri quadrati di territorio comunale, oggi è la seconda città per popolazione della provincia di Caserta. Per densità è addirittura la ventesima a livello nazionale con oltre 5.600 abitanti per chilometro quadrato. Su un territorio così limitato è ospitata una impressionante quantità di istituzioni e uffici pubblici che richiama in città un flusso di utenti degno di una metropoli. Ad Aversa hanno sede facoltà dell'Università "Vanvitelli" - ingegneria e architettura - e ben 11 istituti scolastici medi superiori, che portano quotidianamente in città una popolazione stimata in oltre 10 mila studenti.

Ospita, inoltre, una Casa di reclusione, collocata in quello che fu l'ospedale psichiatrico giudiziario e tutti gli uffici pubblici a servizio di quello che è noto come "agro aversano" e della confinante provincia di Napoli: Inps, Inail, Agenzia delle riscossioni, Centro per l'impiego e oltre venti sportelli bancari. Dal settembre 2013, inoltre, in uno dei monumenti più importanti della città, il Castello Aragonese, in pieno centro storico, è attivo il Tribunale di Napoli Nord, che estende la sua competenza territoriale su 39 comuni delle provincie di Caserta e Napoli, con una popolazione complessiva amministrata di circa un milione di abitanti. **È uno dei più importanti uffici giudiziari del paese, in uno dei territori più**



complessi sotto il profilo sociale e dei livelli di criminalità.

La città ha poi due stazioni della Metropolitana che la collegano con Napoli e una della più importanti stazioni ferroviarie della Campania. Importanti infrastrutture che, in realtà, richiamano in città una ulteriore utenza diretta altrove e che ha cerca di parcheggiare ovunque.

Contesto non semplice

Queste informazioni mettono in luce il contesto operativo in cui opera il Corpo della Polizia Municipale. Appena 46 operatori, incluso il Comandante, ormai unico ufficiale, peraltro titolare di tre ulteriori incarichi: il Patrimonio comunale, il Mercato Ortofrutticolo e l'Ufficio del Datore di lavoro. Aversa, in particolare negli ultimi anni, è diventata, poi, polo di attrazione anche per famiglie e migliaia di giovani in cerca di svago. La città è in pratica la sola della macroarea a nord di Napoli a offrire un'ampia zona pedonale che, specie nei fine settimana, richiama migliaia di persone. È diventata anche la città della movida. Dapprima nel centro storico, dove nell'angusta via Seggio, estesa poco più 400 metri, ci sono quasi quaranta baretto, poi in tutta la città, c'è stato un fiorire di attività di somministrazione che richiamano migliaia di giovani soprattutto nei fine settimana. Questo flusso del "popolo della notte", non facile da gestire, ha reso necessario un adeguamento anche della Polizia Municipale che, da quasi nove anni, svolge un servizio che nei fine settimana arriva fino alle 2,30 e che vigila in particolare sul pacifico e regolare svolgimento delle attività di somministrazione.



La Polizia Municipale ha un alto livello di attenzione sulle tematiche ambientali. Ogni giorno è attivo un servizio di polizia ambientale con due distinte pattuglie che vigilano sia sul rispetto delle modalità di conferimento sia sugli sversamenti illegali dei rifiuti. Aversa è al centro di un vasto territorio tristemente noto come "terra dei fuochi". Spesso, però, dove nasce un problema, nasce anche la risposta efficace. Il territorio rientra nell'attività della Cabina di regia, coordinata dal Vice Prefetto, il dottor Filippo Romano, incaricato nazionale per la repressione del fenomeno, di cui fa parte il Comandante della Polizia Municipale di Aversa unitamente a colleghi delle principali città dei due territori provinciali interessati. In materia di polizia ambientale i controlli sono svolti nell'ambito dei servizi coordinati con la Cabina di regia e di iniziativa. Ma in questo Aversa ha una lunga e autorevole tradizione. Nell'archivio del Comune è stato rinvenuto un verbale di accertamento del 1890 con cui due vigili sanzionarono un cittadino reo, pensate un po', di avere sversato rifiuti speciali.

Cosa ci riserva il futuro

"Facendo questo lavoro - ci dice il Comandante Stefano Guarino - "ho fatto mio un vecchio adagio: non fare con le leggi quello che puoi fare con i costumi. Insomma, non servono sempre le leggi per far svoltare la Polizia Municipale. Mentre le proposte di legge di modifica dell'ordinamento della Polizia Locale languono in Parlamento in logoranti confronti, a mio avviso gli appartenenti alla Polizia Municipale di Italia stanno andando oltre. Proliferano gruppi professionali che accolgono anche colleghi di forze di polizia diverse, che con l'aiuto dei social media alimentano continui dibattiti e confronti professionali sulle più varie materie. Personalmente, tolti gli inevitabili eccessi, trovo questa cosa molto positiva ed utile a chi fa il nostro lavoro. Su base locale, mi auguro che si esca finalmente dal... localismo. Mi auguro che, grazie anche agli ormai molteplici mezzi di comunicazione, si interagisca maggiormente e si faccia, per esempio, quello che la Regio-

ne Campania non è ancora riuscita a fare, a partire dalla predisposizione di una modulistica unitaria per la Polizia locale campana. Mi auguro, inoltre, che il neo nominato comitato tecnico-consultivo della Polizia Locale della Campania, di cui ho avuto l'onore di essere componente, riparta dal lavoro fin qui svolto per raggiungere gli obiettivi che erano in parte programmati. Per il Corpo che mi onoro di guidare ormai da 15 anni, mi auguro che finalmente si affronti la ormai assurda carenza di organico. Il personale, ridotto nel giro di pochi anni di oltre trenta unità e con un età media elevata, è chiamato a fronteggiare orari e carichi di lavoro che sono ormai insopportabili.



a cura di **Stefania FANFANI**

Polizia Locale
Ugento (LE)

UN'OPERAZIONE BRILLANTE

Si potrebbe definire un cold case amministrativo. È stata recuperata al patrimonio del Comune di Aversa un'area di circa 600 metri quadri, con l'effettiva immissione in possesso, dopo circa trenta anni dall'atto notarile che, in modo fraudolento, dichiarava che l'area stessa era rientrata nella disponibilità del privato. Il tutto è iniziato da una ricognizione del patrimonio comunale che è stata svolta con l'ausilio del Nucleo di Polizia Edilizia. L'area, ubicata lungo una importante strada di accesso in città, era stata ceduta nel 1992 da un privato gratuitamente al Comune di Aversa a compensazione degli oneri di urbanizzazione. Ma la cessione era rimasta solo sulla carta. Il privato aveva dichiarato di avere ottenuto dal Comune la "retrocessione" del suolo, ovvero la restituzione, previo pagamento degli oneri per un ammontare di oltre 100 milioni delle vecchie lire. L'attività di verifica della Polizia Municipale, in realtà, ha consentito di scoprire che il versamento a favore del Comune di Aversa non era mai avvenuto e quindi la dichiarata "retrocessione" non era legittima. Da qui ne è discesa anche la illegittimità del titolo edilizio e, all'esito di un lungo contenzioso amministrativo, per altro non ancora concluso, l'abusività delle opere e la conseguente acquisizione dell'area e delle opere edilizie che nel frattempo erano state realizzate: un immobile del valore stimato di circa un milione di euro. A seguito degli accertamenti sono scaturite le segnalazione alla Procura penale e contabile.



Sistemi di riconoscimento basati su tecnologie
di acquisizione e riconoscimento automatico delle immagini.

CLICCA QUI
E SCOPRI
DI PIÙ

Kria

gruppo |  **laBconsulenze**
ingenious strategies

 kria.biz



PATENTE DI GUIDA SPECIALE? PARLIAMONE!

**CATEGORIE, VALIDITÀ, ABILITAZIONE
E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**

La completa riformulazione dell'articolo 116 del Codice della strada, intervenuta a norma dell'art. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", alla luce del recepimento della normativa comunitaria, ha comportato l'evoluzione del diritto interno prevedendo che "i mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg" (art. 116, comma 4). Tuttavia, le patenti speciali possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e in base all'esito degli accertamenti effettuati presso commissioni mediche locali (art. 119, comma 4, Cds) possono indicare determinate prescrizioni che, obbligatoriamente, devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici unionali armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

Tra le limitazioni tassativamente imposte a questa categoria di utenti della strada, rientra quella secondo la quale ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

La patente speciale di guida di modello unionale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida esclusivamente per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa (art. 125, comma 1, lettera g), è stata introdotta dall'Allegato I del decreto legislativo 2 gennaio 2013, n. 2, di attuazione della direttiva 2011/94/UE.

“Tra le limitazioni imposte a questa categoria di utenti della strada, rientra quella per cui ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze”

In fase di controllo

Le patenti di guida speciali, così per come si ricava dall'immagine del Mod. MC 720 P, sono immediatamente riconoscibili in quanto sul recto in corrispondenza del codice armonizzato 9 (categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare), si rinviene la categoria, nel caso in esempio "B", affiancata dal carattere alfabetico maiuscolo "S" acronimo di "speciale".

Sul verso del documento, invece, attraverso l'impiego di codici armonizzati a livello unionale, nel campo 12 (indicazioni supplementari o restrittive) si rinvengono le particolarità che afferiscono la specifica autorizzazione a condurre dove, a titolo di esempio, nella colonna 12 il codice armonizzato 05 ha lo scopo di indicare genericamente che sussistono "limitazioni nella guida" poi specificate dal codice armonizzato 10 "cambio di velocità modificato". Senza bisogno di particolari formalità, **il conducente titolare di una patente di guida speciale emessa in Italia, purché in corso di validità, può circolare sulle strade di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo** in virtù del fatto del reciproco riconoscimento del documento di guida all'interno di tutta l'area geografica interessata, dove i codici unionali armonizzati di cui alla direttiva 2006/126/CE, ma anche il modello di patente di guida, sono riconosciuti rendendo in fase di controllo e verifica la patente di guida intellegibile da chiunque. Seguendo il contenuto dell'art. 126, comma 3, 4, 5 e 6, C.d.S., così per come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 59/2011, la validità delle patenti speciali, così come accade per quelle così dette "ordinarie", varia in funzione dell'età del titolare che, per semplicità di esposizione, è riassuntivamente tradotta nella seguente tabella:



CATEGORIE	ETÀ	VALIDITÀ	* Previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t; ** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. Per tutte le categorie, al compimento dell'ottantesimo anno di età, è previsto il rinnovo della validità della patente posseduta ogni due anni
AM, A1, A2, A, B1, B	fino a 70 anni	5 anni	
	> 70 anni	3 anni	
	> 80 anni	2 anni	
C1, C	fino a 65 anni	5 anni	
	> 65 anni	2 anni*	
D1, D	fino a 70 anni	5 anni**	
	> 70 anni	3 anni**	
	> 80 anni	2 anni**	

Contrariamente a ciò che molti non addetti ai lavori possono pensare, i cittadini diversamente abili o, come li definisce il Codice della strada, i mutilati e i minorati fisici, a determinate condizioni purché già titolari di patente di guida speciale, possono conseguire il certificato di abilitazione professionale (CAP) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).

Ai sensi dell'articolo 116, comma 9, Cds, i certificati di abilitazione professionale (CAP) sono rilasciati dal competente Ufficio Motorizzazione Civile, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento sicché, i mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti A1, A2, A, B1 e B speciali, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico (art. 116, comma 10, Cds).

Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, così per come recepite nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 286/2005 e s.m.i., i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C speciale conseguono la CQC (carta di qualificazione del conducente) per il trasporto di cose (art. 116, comma 11, C.d.S.).

Quelle che precedono, per quanto concerne la patente speciale, sono solo alcune specifiche indicazioni attraverso le quali contribuire a rendere di più semplice comprensione questa parte della normativa nazionale.



Didascalie delle patenti

1. CQC Mod. MC 722 F (recto).
- 2a. Patente di guida Mod. MC 720 P (recto).
- 2b. Patente di guida Mod. MC 720 P (verso).
3. CAP Mod. M. C. 706 A (recto).



a cura di **Gianluca FAZZOLARI**

Sostituto Commissario della Polizia di Stato specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispetta esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende.

**NOI SIAMO PRONTI.
TI STIAMO ASPETTANDO.**





I DANNEGGIAMENTI DIMENTICATI

RIPRISTINARE I DANNI PROVOCATI DAGLI INCIDENTI STRADALI CAUSATI DA IGNOTI È UNA SPESA ONEROSA PER GLI ENTI GESTORI



ella gestione del patrimonio pubblico, una voce di spesa sempre più consistente è rappresentata dai danneggiamenti a seguito di sinistri stradali commessi da ignoti. Specialmente quando il danneggiamento avviene in orario notturno, le possibilità di individuare il responsabile sono veramente scarse e questo crea un aggravio significativo delle spese a carico dei proprietari delle strade, che devono provvedere al ripristino del danno.

Parliamo di quella tipologia di sinistri stradali tipici del weekend. Generalmente con solo danni materiali, legati a velocità, stanchezza, alcool o droghe che, fortunatamente, non avendo esiti tragici, non fanno notizia, ma che in realtà sono in preoccupante aumento. Un fenomeno, questo, che interessa sia le strade urbane che quelle extraurbane, ma mentre per le prime la presenza di impianti di videosorveglianza può facilitare l'individuazione del o dei responsabili, altrettanto non accade per le strade extraurbane.

Di che numeri stiamo parlando?

Per comprendere la diffusione del fenomeno, in assenza di statistiche certe e asseverate, basterebbe valutare tutti i danneggiamenti di segnaletica stradale, manufatti o abbattimenti di punti luce della pubblica illuminazione che ciascuno di noi riscontra giornalmente durante il classico tragitto casa/lavoro. Credo che non ci sia settimana in cui non si verifichi un nuovo danneggiamento, soprattutto in corrispondenza di intersezioni, roatorie o in tratti di strada non rettilinei.

Purtroppo il danneggiamento spesso non viene segnalato né dal responsabile (pura utopia) né tantomeno da eventuali testimoni (comprese le aziende che eventualmente intervengono per il recupero dei veicoli qualora non marcianti), con il risultato che il proprietario della strada (Comune, Provincia o Anas) dovrà farsi carico di tutti i costi di intervento, recupero, ripristino o sostituzione, sottraendo, pertanto, risorse ad altri progetti di manutenzione o nuova installazione.

Considerando che la sostituzione di un palo completo di plafoniera della pubblica illuminazione può superare il costo di 1.200 euro o che la sostituzione del classico segnale stradale di stop completo di palo rappresenta una spesa di circa 100 euro, si comprende l'impatto sul bilancio di un comune medio piccolo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: segnaletica abbattuta e non sostituita, mancanza di manutenzione ordinaria, ritardi nei lavori preventivati, generale peggioramento della percezione di sicurezza da parte degli utenti della strada.

Quale soluzione è auspicabile?

Abbiamo detto di come la videosorveglianza possa dare una mano soprattutto in ambito urbano, ma l'intervento da parte dell'operatore è ancora

una volta fondamentale. Sì, perché nella maggior parte dei danneggiamenti, sul luogo del sinistro rimangono una serie di indizi che, se correttamente valutati, possono far risalire all'autore del danno. A partire dal 2002, con l'entrata in vigore del Reg. CE 1400/2002 del 31/07/2002 noto come Regolamento Monti, finalizzato alla disciplina della distribuzione alla riparazione e alla manutenzione degli autoveicoli, nonché alla fornitura di pezzi di ricambio, tutte le case automobilistiche si sono dovute adeguare, in una visione di libera concorrenza, a parametri di "sharing" ovvero di condivisione delle informazioni tecniche. Le successive modifiche legislative introdotte dal Reg EC 715/2007 e 595/2009 hanno ulteriormente puntualizzato che, per una corretta concorrenza, la condivisione tecnica nel settore "automotive" è imperativa.

Per quanto riguarda l'identificazione delle parti di ricambio, le linee guida contenute negli atti della Commissione Europea ribadiscono in maniera ferma che il codice dei ricambi (e qualsiasi altra informazione indispensabile a identificare in modo univoco il particolare del costruttore che può essere montato su un tipo di veicolo) dovrebbe essere reso disponibile agli operatori indipendenti (detti di concorrenza) se lo stesso è reso disponibile alla rete gestita dalla casa madre (cosiddetta autorizzata). In questa ottica, rispetto al passato, è più agevole l'indagine finalizzata all'individuazione di un veicolo, partendo da un particolare dello stesso.

Questi accertamenti, che generalmente siamo abituati a immaginare solo nei sinistri stradali gravi, in realtà possono, con una corretta formazione del personale, essere applicati alla maggioranza di sinistri che vedono i responsabili non identificati. È chiaro che l'investimento formativo, così come spesso ribadito in altre tematiche, ha una doppia valenza: la prima legata all'arricchimento professionale e qualitativo del personale, la seconda finalizzata all'individuazione (almeno in parte) dei responsabili dei danneggiamenti, con il conseguente recupero dei costi da parte dei proprietari delle strade, favorendo un piccolo, ma significativo, miglioramento della percezione di sicurezza da parte degli utenti della strada.

Il personale impegnato quotidianamente nei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della strada, ha la necessità di essere formato così da poter affrontare i nuovi compiti e le nuove problematiche che la società richiede, in una visione di crescita e dinamicità sempre più indispensabile e nella speranza di non rimanere "impantanato" nella poca lungimiranza di alcune amministrazioni.



di **Paolo PECORELLA**

Comandante PL
Castiglione del Lago (PG)

COME VERI MANAGER

GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI
DALLE SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE
DELLA STRADA: CAMPO MINATO O BANCO
DI PROVA PER GLI ENTI LOCALI PER DIMOSTRARE
COMPETENZE MANAGERIALI?





Partiamo dalla Legge n. 120 del 2010, che ha introdotto il vincolo di destinazione al 50% (almeno!) per le entrate derivanti dall'accertamento di violazioni al Codice della strada e al 100% per quelle elevate ai sensi dell'articolo 142 e accertate mediante l'utilizzo di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità. La ratio posta alla base dell'intervento del legislatore va rinvenuta nell'individuazione di risorse economiche volte a potenziare i servizi di sicurezza nell'ambito della circolazione stradale, nonché nella necessità di evitare utilizzi delle stesse risorse poco etici.

Sistema complesso

In merito all'utilizzo delle risorse di cui al Codice della strada ritengo opportuno analizzare la definizione stessa dell'articolo 3 del TUEL a mente della quale "il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", ne consegue che l'utilizzo delle risorse derivanti da entrate, legittimamente accertate, per realizzare opere ed erogare servizi alla comunità, non sia un modo per fare "cassa" come spesso ancora ci sentiamo dire, ma sia invece indicativo di amministrazioni moderne e capaci di ottimizzare le risorse in modo da creare ricadute positive sul territorio.

Il management di queste risorse va valutato come un ciclo che coinvolge diversi procedimenti e soggetti dell'ente. Andiamo, perciò, a descrivere per grandi linee, dal punto di vista gestionale, le diverse fasi di cui si compone, partendo dalla **programmazione**, ossia la predisposizione del bilancio annuale di previsione di cui la delibera



di giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della strada costituisce un allegato propedeutico.

La proposta di delibera di ripartizione non è un mero esercizio di stile, ma deve essere redatta sulla base dei principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza. Occorre, quindi, valutare le effettive entrate realizzabili sulla base dell'analisi dell'andamento storico degli ultimi tre anni.

Invero le entrate, di tipo extra-tributario, dei proventi sanzionatori rivestono natura eccezionale e straordinaria in quanto non possono assicurare, nella loro totalità, flussi costanti e periodici di entrata per questo motivo la quota derivante dalle sanzioni amministrative che assume carattere di continuità e stabilità è ordinariamente inserita in bilancio. La restante parte, invece, deve essere inserita nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Ai fini di una corretta quantificazione degli importi da sottoporre al vincolo vanno ricompresi tutti gli elementi accessori, previsti espressamente dalle norme, i quali formano un insieme unico e inscindibile con la sanzione originaria. Vanno esclusi, dunque, gli oneri che l'ente accertatore sostiene per il recupero delle somme, come per esempio le spese sostenute per le attività attinenti alla notifica.

Un volta quantificate le previsioni di entrate, nel

“L'utilizzo delle risorse derivanti da entrate legittimamente accertate non deve essere considerato un modo per fare cassa”

“Il management di queste risorse va valutato come un ciclo che coinvolge diversi procedimenti e soggetti dell’ente”

caso di proventi derivanti dalle violazioni sui limiti massimi di velocità rilevati, mediante l'utilizzo di apparecchi o di sistemi specifici, in strade non di proprietà dell'organo accertatore, occorre ripartire la quota degli introiti al 50% tra gli stessi (con esclusione delle strade in concessione) come previsto all'articolo 142, comma 12-quater, dell'art. 142 Codice della strada.

Terminate le verifiche prodromiche alla predisposizione materiale della proposta di delibera si deve procedere a suddividere i proventi sulla base della loro origine: articolo 208 o articolo 142, in modo da destinarli correttamente secondo i vincoli prescritti, come di seguito evidenziato:

- I proventi derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità, mediante utilizzo di apparecchi e dispositivi (autovelox e telelaser), come già anticipato, sono soggetti a essere vincolati interamente per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento, comprese le spese relative al personale.
- I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla totalità degli accertamenti a violazioni al Codice della strada, con esclusione di quelle soggette al precedente vincolo, per una quota pari al 50% devono essere destinati: per ¼ a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento della segnaletica stradale; per ¼ al potenziamento delle attività di controllo

in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature; per la restante parte ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, come manutenzione delle strade, alla redazione dei piani della mobilità, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale e a interventi a favore della mobilità ciclistica, ad assunzioni stagionali.

Secondo passaggio

Terminata la fase di programmazione, quella successiva riguarda la necessità di **accertare puntualmente le entrate**, in modo da verificare sistematicamente l'andamento delle stesse e, in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, attuare tempestivamente le opportune manovre correttive. Penso, per esempio, al periodo del lockdown causato dall'emergenza pandemica, le cui misure hanno avuto diretti riflessi sulla mobilità.

Prevedere le entrate e accertarle puntualmente non è sufficiente se poi l'ente non è in grado di attivare le procedure di procurement necessarie



per appaltare lavori, affidare servizi e forniture e tradurre in opere quelli che sono gli obiettivi. Le procedure di procurement dovrebbero passare attraverso le seguenti fasi:

- identificazione e analisi dei fabbisogni;
- analisi del mercato;
- sviluppo della strategia di acquisto;
- progettazione e gestione della gara;
- gestione del contratto e performance management.

Ho ritenuto opportuno soffermarmi sulla fase di realizzazione degli obiettivi perché la stessa è intrinsecamente connessa con l'ultima fase, rappresentata dalla rendicontazione che, a quasi dieci anni dalla previsione della Legge n. 120 del 2010, è stata attuata dal D.M. 30 dicembre 2019, il quale ha disciplinato, in merito alla **rendicontazione**, le modalità di trasmissione e le relative tempistiche.

Nello specifico, l'articolo 142, comma 12 quater, Cds, prevede che ciascun ente locale trasmetta in via informatica al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'articolo 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

Il medesimo articolo prevede, altresì, gli effetti in caso l'ente ometta di trasmettere la relazione,



oppure dalla stessa emerga un utilizzo dei proventi difforme da quanto previsto dalla norma, che si concretano in una riduzione percentuale del 90 % dei proventi spettanti. Si configura, inoltre, in caso di inadempienze, una responsabilità disciplinare e per danno erariale che richiedono opportuna e tempestiva segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti.

Ancora, incombe sull'ente l'obbligo di pubblicazione della relazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e al ministero dell'Interno.

Al termine della descrizione delle macro-fasi che, a mio avviso, riguardano la gestione dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi del Codice della strada, torno sulla domanda iniziale: benché il percorso non sia sempre semplice e lineare, credo che gli enti locali possano dimostrare di avere le competenze manageriali necessarie per una gestione delle risorse orientato all'efficienza... yes, we can.

“Gli enti locali hanno la possibilità di dimostrare di avere le competenze manageriali necessarie per una gestione efficiente delle risorse”



di **Francesca ONNIS**

Comandante PL
Monastir (SU)



BIVACCO E CAMPEGGIO ORDINANZE DI DIVIETO

MODALITÀ OPERATIVE SU COME PREDISPORLE

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, com'è noto, è competente a impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade (art. 5 co. III, Cds), intesa come movimento, fermata e sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada (art. 3 co. I, n. 9) Cds).

Il tema della circolazione di veicoli, pedoni e animali è contiguo alle prescrizioni in tema di ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana e igiene. Sebbene questi ambiti siano governati da fonti normative diverse dal Codice della strada, i punti di contatto con la disciplina della circolazione

sono evidenti. Si tratta, soprattutto, di ordinanze contingibili e urgenti e provvedimenti dirigenziali dai contenuti eterogenei, quali il divieto di campeggio, bivacco e attendamento.

In altri casi si assiste a provvedimenti che hanno il chiaro intento di porre una limitazione alla circolazione, ma che non richiamano direttamente il Codice della strada. Tutti provvedimenti che, come detto, s'intrecciano con le limitazioni al movimento, alla fermata e alla sosta di pedoni, animali e veicoli sulle strade e che hanno originato pronunce, diffide o direttive del Ministero. In tale contesto, anche al fine di evitare indebiti e onerosi contenziosi per i cittadini e la Pubblica Amministrazione, **si**

è sentita l'esigenza di chiarire i presupposti, le fonti normative, la competenza, gli aspetti sanzionatori in materia di divieto delle attività di campeggio, bivacco e attendamento.

Quali esigenze tutelare

La predisposizione di un provvedimento di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco presuppone, anzitutto, l'individuazione dell'ambito applicativo della prescrizione. Non esistendo una definizione normativa delle attività sopra richiamate, **è necessario individuare i comportamenti che si intendono vietare in correlazione con le esigenze di tutela:** igiene e salute pubblica, ordine pubblico, incolumità pubblica, sicurezza urbana. A titolo esemplificativo, si pensi all'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, alla presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, al posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, quali tavoli, sedie...

Tale tipo di attività può rappresentare un pericolo per la salute pubblica, dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie derivanti dalla produzione di rifiuti, nonché dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura. Le aree oggetto di bivacco occasionale, infatti, sono spesso lasciate in condizioni igieniche precarie, a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di ogni genere, anche pericolosi. In tale contesto, non è materialmente possibile per l'Amministrazione comunale vigilare continuamente sul comportamento dei soggetti responsabili, né è possibile attribuire con ogni certezza giuridica tale violazione a soggetti determinati precedentemente identificati se non in caso di contestazione diretta, per cui vengono fatte ricadere sull'intera cittadinanza i costi e i disagi (ad esempio per la pulizia straordinaria delle aree). Le attività in questione possono essere causa di danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato, con pregiudizio per la vivibilità urbana come definita dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2008.

Di chi stiamo parlando

Ciò precisato, con riguardo alle conseguenze correlate ai comportamenti integranti campeggio, bivacco, attendamento e accampamento, per evitare equivoci di fondo, è bene puntualizzare che tali attività possono essere compiute da chiunque, a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo.

La predisposizione di un provvedimento di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco presuppone, anzitutto, l'individuazione dell'ambito applicativo della prescrizione.

Nella predisposizione del divieto in esame, due sono gli strumenti giuridici utilizzabili:

1. provvedimenti ordinari;
2. ordinanze contingibili e urgenti.

La scelta dello strumento più idoneo dipende dai presupposti di fatto e dalle finalità che s'intendono perseguire. In particolare, il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è il pericolo di un danno grave e imminente per la salute e l'igiene pubblica al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili.

Ciò che differenzia le ordinanze contingibili e urgenti dagli altri provvedimenti amministrativi è il loro carattere straordinario. Costituiscono, infatti, uno strumento eccezionale d'intervento, atto a consentire alla Pubblica Amministrazione di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini in presenza di situazioni impreviste di emergenza, non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi. L'effetto delle ordinanze non è mai abrogativo, ma meramente derogatorio: esse non modificano la disciplina vigente, ma ne sospendono soltanto l'applicazione, in via temporanea, fino alla cessazione della situazione di grave necessità e urgenza.

Le ordinanze, peraltro, devono sempre essere adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Devono, quindi, fondarsi su una congrua motivazione e seguire un'istruttoria adeguata.

La situazione di pericolo che giustifica l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti deve risultare da inequivoci accertamenti tecnici.

Per essere legittima, l'ordinanza deve rivelarsi idonea alla situazione di rischio ed essere emanata





- ai sensi dell'art. 54 dal Sindaco in veste ufficiale di Governo, in caso di pericoli per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana.

In mancanza delle condizioni di fatto e di diritto sopra enunciate, il divieto di campeggio, bivacco, accampamento dovrà essere istituito con provvedimento ordinario.

In tal caso la competenza a emanare l'atto amministrativo spetta in via generale al dirigente ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa

l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".

Il dirigente, quindi, adotterà un semplice provvedimento dirigenziale.

In relazione ai presupposti di fatto che giustificano l'emanazione del provvedimento si ritiene opportuno indicare almeno gli estremi di relazioni o analisi tecniche relative agli accertamenti compiuti sul territorio. In mancanza, il provvedimento potrebbe essere soggetto a vizio di legittimità per difetto d'istruttoria o di motivazione.

Per quanto riguarda i presupposti giuridici occorre preliminarmente precisare la fonte normativa relativa alla tipologia del provvedimento adottato. Pertanto, in caso di adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, sarà necessario richiamare l'art. 50 co. V, D.Lgs. 267/00, se l'emergenza riguarda la sanità o l'igiene pubblica ed è a carattere esclusivamente locale, oppure l'art. 54, co. IV del medesimo D.Lgs., qualora il provvedimento sia assunto dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo, relativamente a

entro ragionevoli limiti temporali dati dalla persistenza della situazione eccezionale verificatasi. Essa non deve risultare sproporzionata rispetto al fine perseguito. In altri termini, per suo tramite non deve essere imposto un sacrificio privato eccessivo quando la salvaguardia dell'interesse pubblico possa essere raggiunta attraverso misure alternative. La situazione di pericolo, inoltre, deve essere attuale e concreta: l'ordinanza non può mirare genericamente a realizzare un miglioramento in assenza di un'effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini. Il pericolo deve rivelarsi eccezionale e imprevedibile, dunque non fronteggiabile con i mezzi ordinari dell'ordinamento. Deve rappresentare una situazione di effettiva emergenza e richiedere, di conseguenza, un intervento amministrativo immediato, fermo restando che, a fondamento del provvedimento d'urgenza non è richiesta la sussistenza di un danno, ma il rischio oggettivo che questo si realizzi.

In conclusione, il potere d'urgenza, da esternare con congrua motivazione, presuppone una situazione di pericolo effettivo che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento e tale da risolvere una situazione comunque temporanea, non potendosi a essa farsi ricorso se non per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, sulla base di prove concrete e non di mere presunzioni, mentre non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.

L'ordinanza contingibile e urgente, quindi, è destinata a spiegare i suoi effetti per un limitato periodo, e cioè, fino a quando la situazione di emergenza viene meno.

In presenza di tali presupposti, le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate esclusivamente dal Sindaco:

- ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/00 se l'emergenza è a carattere esclusivamente locale;

“La predisposizione di un provvedimento di divieto di campeggio, attendamento, accampamento e bivacco presuppone l'individuazione dell'ambito applicativo”

minacce di pericoli per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana.

In caso di provvedimento dirigenziale, non caratterizzato quindi da urgenza e contingibilità, è necessario richiamare l'art. 107, D.Lgs. 267/00.

Quanto alle fonti di diritto connesse ai contenuti del provvedimento è necessario un'ulteriore precisazione. In caso di problematiche di carattere igienico o sanitario è opportuno richiamare anche il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Se si verificano pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana sarà necessario il richiamo al R.D. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nonché al D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008.

Nell'ipotesi di provvedimento dirigenziale sarà necessario il richiamo al Regolamento di Polizia Urbana approvato dall'amministrazione comunale.

Da ultimo, con riferimento alle sanzioni amministrative, qualora siano adottate ordinanze contingibili e urgenti, sarà opportuno prevedere il richiamo alla legge n. 689/81; mentre in caso di provvedimento dirigenziale occorrerà ricordare gli artt. 7 e soprattutto l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 che punisce le violazioni al regolamento prevedendo che: «Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro».

Può altresì essere richiamato l'art. 20 della legge n. 689/81 che prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca.

Facciamo luce su un punto

È bene, infine, chiarire un ulteriore equivoco. Spesso, i provvedimenti che vietano il campeggio, bivacco e accampamento si concludono con il richiamo all'art. 650 del Codice penale che dispone: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".

Invero, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650

del Codice penale è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti. Dunque, si ritiene errato il richiamo all'articolo in esame nelle ipotesi di divieto di campeggio, bivacco e accampamento previste da ordinanze contingibili e urgenti, in quanto sono dirette a dare esecuzione agli art. 50 e 54 del TUEL. A seguito dell'accertamento delle attività di campeggio, bivacco o accampamento, l'amministrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, può applicare la sanzione accessoria della confisca, prevista dall'art. 20 della legge 689/81. In particolare, nella fattispecie in esame, è possibile confiscare i beni con i quali è stata commessa la violazione per le attività in questione (per esempio tavoli, sedie, tende, sacchi a pelo, fornelli, ecc...).

Pertanto, nel testo del provvedimento, allorché sono richiamate le fonti normative, potrà aggiungersi anche l'art. 20 della Legge 689/81.

Al fine di consentire ampio margine all'amministrazione, è possibile inserire una previsione relativa alla concessione di specifiche autorizzazioni in deroga al provvedimento. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla deroga per gli spettacoli viaggianti, per l'uso dell'area in questione da parte della protezione civile, per fiere, mercati o feste patronali ecc...

Il provvedimento in esame, in conclusione, dovrà indicare i mezzi d'impugnazione sia giurisdizionali sia amministrativi.

A tale riguardo dovrà essere indicata la possibilità del ricorso gerarchico entro 30 giorni ai sensi dell'art. 1 della legge D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e del ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Con particolare riguardo al ricorso gerarchico si ritiene che il provvedimento in questione non abbia il carattere della definitività, anche per la presenza di un organo sovraordinato nella figura del Prefetto in caso di ordinanza sindacale emessa ai sensi degli art. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000, oppure del Sindaco in caso di provvedimenti adottati dal dirigente. Ciò non toglie che l'interessato possa in ogni momento presentare istanza di annullamento o di revoca d'ufficio ai sensi degli articoli 21-quinquies o 21-nonies della legge n. 241/90.



di **Fabio DIMITA**
Direttore Amministrativo
Ministero delle Infrastrutture



FAC-SIMILE DI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Provvedimento dirigenziale n. ____ / _____

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento _____ (indicare i luoghi).

IL DIRIGENTE

CONSTATATO che _____ (indicare i luoghi) sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO della relazione tecnica del Comando di Polizia prot. n. ____ del _____ con il quale sono state accertate le suddette situazioni di campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che il Comune di _____ non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree _____ (indicare i luoghi) come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree _____ (indicare i luoghi) ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'accampamento su _____ (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

su _____ (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento, sulle vie d'ingresso a perimetro di tutto il territorio comunale.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione _____ entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li _____

Il dirigente

FAC-SIMILE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Ordinanza contingibile e urgente n° _____ / _____

OGGETTO: Divieto di campeggio, bivacco e accampamento in _____

IL SINDACO

CONSTATATO l'indebita e improvvisa occupazione delle aree _____ (indicare le aree) utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dal Comando di Polizia _____ e della relazione prot. n. ____ del _____;

CONSIDERATO che il Comune di _____ non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che sussiste un'emergenza sanitaria e igienica derivante dall'incontrollato deposito di rifiuti sul territorio e dall'assenza di allacciamenti all'acquedotto e alla fognatura;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento ha provocato problemi di ordine pubblico e alla sicurezza urbana

_____ (indicare l'episodio);

CONSIDERATO che il proliferare del fenomeno è tale da comportare lo scadimento delle qualità urbane del patrimonio pubblico, oggetto di degrado anche per la propensione di alcuni soggetti a utilizzare il medesimo senza il rispetto del pregio e della natura collettiva dei beni, rendendo necessario l'intervento della forza di polizia;

CONSIDERATO che non è possibile dilazionare un intervento e che si rende indispensabile attivare i dovuti provvedimenti con urgenza;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica nonché di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica, di vietare il campeggio, il bivacco e l'accampamento in _____ (indicare i luoghi);

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 50 e 54

(richiamare l'uno, l'altro o entrambe secondo la fattispecie da tutelare);

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 (da richiamare unicamente in caso di ordinanza emessa per i motivi di cui all'art. 54 D.Lgs. 267/00);

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana (se esistente);

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

in _____ (indicare i luoghi), il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma.

Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81 nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la collocazione di idonea segnaletica riportante i limiti e i divieti imposti dal presente provvedimento.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di _____, alla Questura di _____, al Comando/Stazione dei Carabinieri di _____

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione _____ entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza municipale, li _____

Il sindaco



OCCHIO AI DATI PERSONALI

**I CONTENUTI DELLE PUBBLICAZIONI SULL'ALBO
PRETORIO ONLINE DEL COMUNE
DEVONO ESSERE RISPETTOSI DELLE REGOLE
SULLA PRIVACY**

Le pubblicazioni sull'albo pretorio online non devono rispettare solo le regole tecniche riferite alla mera pubblicazione dell'atto, ma, soprattutto, devono essere fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. E, spesso, purtroppo, sugli albi pretori online dei nostri Comuni si trovano atti che sono stati pubblicati, e quindi resi visibili a tutti, in violazione delle regole sulla cosiddetta privacy. Su tali pubblicazioni, sempre di più, interviene il Garante Privacy con provvedimenti sanzionatori, a dimostrazione del fatto che l'aspetto della tutela del trattamento dei dati personali è sentito sia a livello istituzionale, sia da parte dei cittadini che segnalano abusi o violazioni. Il Comune, dunque, deve conoscere in maniera approfondita cosa e come può essere pubblicato sull'albo pretorio e cosa, invece, deve essere omesso, a tutela del trattamento dei dati personali degli interessati.

Dura sanzione nei confronti del Comune

Con Provvedimento del 16 settembre 2021, doc. web n. 9704069, il Garante Privacy ha affrontato un reclamo relativo alla pubblicazione di un atto sull'albo pretorio online di un Comune e ha applicato, nei confronti dell'Ente, una sanzione amministrativa di cinquemila euro. Nello specifico, si è accertato che dall'albo pretorio del Comune era possibile visualizzare e scaricare liberamente una

“Sugli albi pretori online dei Comuni capita di trovare atti resi visibili a tutti in violazione delle regole sulla privacy”

Determinazione di liquidazione che riportava in chiaro, nel testo e nell'oggetto, dati e informazioni personali, quali il nominativo del reclamante e del padre a suo carico, con indicazione della relativa situazione di disabilità in quanto portatore di handicap. Nel testo dell'atto erano, inoltre, contenuti la data e il luogo di nascita, la residenza, nonché le informazioni relative alla liquidazione dell'importo del contributo previsto per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche presenti nel proprio alloggio con indicazione dell'indirizzo del soggetto disabile, dei singoli lavori effettuati, compresi i riferimenti dettagliati alle fatture e l'indicazione dell'impresa di lavori a cui ci si è rivolti. Il Garante precisa che, ai sensi della disciplina in materia, "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato")" e "si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, /genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Con particolare riferimento al caso in questione, si ricorda che i soggetti pubblici, come il Comune, possono diffondere "dati personali" solo se tale operazione è prevista "da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento" (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice Privacy - D.l.gs. 196/2003), nel rispetto - in ogni caso - dei principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di "minimizzazione", in base ai quali i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD).

In tale quadro, si rappresenta che, in ogni caso, è vietata la diffusione di dati relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del Codice Privacy; cfr. anche art. 9, parr. 1, 2, 4, del RGPD), ossia di “dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35 del RGPD).

La normativa statale di settore prevede, inoltre, che “tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge” (art. 124, comma 1, d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - TUEL).

Una precisazione sullo stato di salute

Al riguardo, si ricorda che il Garante ha da sempre evidenziato che dato idoneo a rivelare lo stato di salute non è solo l’indicazione della patologia, ma qualsiasi informazione “da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici” (cfr. provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 recante le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, pubblicato in G.U. n. 134 del 12/6/2014).

In ordine alle pubblicazioni degli atti e documenti nell’albo pretorio, nelle Linee guida del Garante sopra citate, è inoltre espressamente indicato che

“Per il Garante dato idoneo a rivelare lo stato di salute è qualsiasi elemento da cui si possa desumere questa informazione”

una volta trascorso il periodo temporale previsto per la pubblicazione:

“gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi [...]. A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall’art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice Privacy, laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione. In tale evenienza, se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell’ente (c.d. Amministrazione Trasparente), devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati”.

A seguito delle verifiche del Garante, nel caso in commento, si è accertato, quindi, che il Comune, diffondendo i dati e le informazioni personali contenuti nel documento pubblicato online prima descritto, ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD. Pertanto, con la medesima nota sono state notificate al predetto Comune le violazioni effettuate, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice Privacy, comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del RGPD e invitando la



predetta amministrazione a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita, entro il termine di 30 giorni, a norma dell'art. 166, commi 6 e 7, del Codice Privacy, nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

La difesa dell'Ente

Il Comune di Montalbano Jonico ha inviato al Garante i propri scritti difensivi in relazione alle violazioni notificate, evidenziando, in particolare, che solo per mero errore e disguido tra gli uffici, l'atto era stato pubblicato in forma integrale, avendo tempestivamente provveduto alla cancellazione. Secondo il Garante, però, il Comune ha confermato, nelle proprie memorie difensive, l'avvenuta diffusione online dei dati personali descritti, rappresentando di aver pubblicato in forma integrale l'atto oggetto di contestazione per mero errore e disguido tra gli uffici, nonché di aver provveduto ad oscurare i dati personali presenti: le circostanze evidenziate negli scritti difensivi esaminate nel loro complesso, che attribuiscono la condotta tenuta a un mero errore materiale, sicuramente meritevoli di considerazione ai fini della valutazione della condotta, non risultano sufficienti a consentire l'archiviazione del procedimento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019, rilevando, quindi, l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, in quanto la diffusione sul sito web istituzionale:

1. Dei dati sulla salute del genitore del reclamante, è avvenuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2-septies, comma 8, del Codice e dell'art. 9, par. 1, 2 e 4, del RGPD;
2. dei dati e delle informazioni personali - quali la data e il luogo di nascita, la residenza, le informazioni relative alla liquidazione dell'importo del contributo previsto per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche presenti nell'alloggio con indicazione dell'indirizzo del soggetto disabile, i singoli lavori effettuati (comprese le fatture e l'indicazione dell'impresa di lavori a cui ci si è rivolti) - è avvenuta in violazione del principio di "minimizzazione" dei dati, considerando che gli stessi non risultano essere stati "limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati", di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD;
3. dei dati del reclamante è avvenuta in assenza di idonei presupposti normativi per il periodo eccedente i quindici giorni previsti dall'art. 124, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 per la pubblicazione nell'albo pretorio, in violazione dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Co-

dice Privacy; nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del RGPD.

In tal senso, la rilevata condotta tenuta in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta di natura colposa. La stessa ha avuto a oggetto la diffusione online di dati personali, riferiti due soli soggetti interessati, per circa due anni, anche relativi alla salute (art. 9, del RGPD). Il Comune in questione è in ogni caso un ente di piccole dimensioni (circa 7.000 abitanti), che, a seguito della richiesta del Garante è intervenuto tempestivamente, collaborando con l'Autorità nel corso dell'istruttoria del procedimento al fine di porre rimedio alla violazione, attenuandone i possibili effetti negativi. In ordine alla valutazione della condotta, vanno considerate, inoltre, quali attenuanti la circostanza dichiarata dal Comune in ordine all'accidentalità dell'accaduto frutto di un "mero errore e disguido tra gli uffici", nonché il fatto che lo stesso reclamante ha scritto al Comune per comunicare di essere stato soddisfatto del relativo intervento e che i funzionari comunali "hanno tenuto un comportamento proceduralmente ineccepibile, tempestivo e risolutivo rispetto al problema [...] sollevato". Non risultano, in ogni caso, eventuali precedenti violazioni del RGPD pertinenti commesse dall'ente.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di dover determinare ai sensi dell'art. 83, par. 2 e 3, del RGPD l'ammontare della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 83, par. 5, del RGPD, nella misura di euro 5.000 (cinquemila) quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva sensi dell'art. 83, par. 1, del medesimo RGPD.



di **Marco MASSAVELLI**
Comandante PL
Susa (TO)





IL TEMPO STRINGE...

**ESISTE UNA PRESCRIZIONE DELL'ORDINE
DI DEMOLIZIONE IN CASO DI MANCATA
ESECUZIONE DELLO STESSO?**



Siamo veramente sicuri che l'ordine di demolizione dell'abuso edilizio resti sine die eseguibile, senza mai prescriversi? Da un'analisi superficiale, certamente potrebbe sembrare che si prescriva, sia se la disciplina sia fatta rientrare

nell'alveo dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in combinato disposto con l'art. 173 c.p., se si dovesse considerare la natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione, sia se sia fatta rientrare nella previsione dell'articolo 28 della Legge n°

689/81, se l'ordine di demolizione avesse natura amministrativa con finalità punitiva:

Articolo 173 c.p. (Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo): Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 28 (Prescrizione): Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

In entrambi i casi, l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna si "prescriverebbe" con il decorso dei canonici cinque anni dall'accertamento del reato o, comunque, dalla notifica dell'emissione dell'ordine di demolizione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 7631 del 3 marzo 2022, ha ricordato il consolidato orientamento per cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa, configurandosi quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicitazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione. Per questi motivi gli ermellini hanno negato l'estinzione della sanzione per decorso del tempo, come previsto dall'art. 173 c. p., che si riferisce alle sole pene principali e non alle sanzioni amministrative.

La Suprema Corte ha inoltre negato l'estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, ex art. 28 citato, in quanto quest'ultimo è riferito alle sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre l'ordine di demolizione integra una sanzione "ripristinatoria", che configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non avendo, quindi, alcuna finalità punitiva ma carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso.

Concludendo, la Cassazione ha escluso la invocata illegittimità costituzionale della norma in questione, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost. e dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell'ordine di

demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto trattasi di sanzione amministrativa e non "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani. (I.d.s.)

NUOVA BANCA DATI ANTI ABUSI EDILIZI

Con il decreto numero 8 del febbraio scorso, il ministero delle Infrastrutture ha dato vita alla banca nazionale sull'abusivismo edilizio. Ogni mese gli enti - Comuni, demanio, parchi, sovrintendenze... - segnalano alle Prefetture gli abusi rilevati nel corso delle loro attività. Ogni violazione dovrebbe comportare una sanzione. Tutti sono coinvolti: proprietario, esecutore dei lavori, finanche acquirente. E poi, tecnici, professionisti, amministratori pubblici. Questa attività di censimento sarà utile per assegnare i fondi per le demolizioni. Se l'autore dell'abuso non demolisce spontaneamente, è il Comune che interviene anticipando le spese.



PRENDERE LUCCIOLE PER LANTERNE

SECONDO LA SUPREMA CORTE IL SINDACO
NON PUÒ IMPEDIRE L'ATTIVITÀ
DI PROSTITUZIONE SULLE STRADE





La Corte di Cassazione, sezione civile, con l'Ordinanza n. 4927 del 18 novembre 2021, depositata il 15 febbraio 2022, ha stabilito che la prostituzione, non essendo illecita, non può essere vietata dal Comune con un Regolamento.

Uno dei concetti sviluppatasi negli ultimi anni dopo i vari "pacchetti sicurezza", era quello secondo cui, un comportamento da vietare poteva essere oggetto di un'ordinanza contingibile e urgente, che però doveva necessariamente avere una durata limitata nel tempo. Dunque, un divieto duraturo imposto dal Comune doveva essere necessariamente contenuto in un Regolamento comunale, con effetti, evidentemente, sine die.

Anche questo assunto è venuto meno con la pronuncia della Suprema Corte, la quale ha stabilito che la prostituzione, non essendo vietata dalla legge, può essere vietata solo con un provvedimento a "tempo" ovvero con provvedimenti "contingibili" e "urgenti" adottati per prevenire pericoli all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, emessi dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e previsti dall'articolo 54 comma 4 del T.U.EE.LL., come modificato dalla Sentenza Corte Costituzionale n° 115/2011.

Il casus belli

I fatti contestati, oggetto della pronuncia della Cassazione, risalgono al 2016 quando una pattuglia della Polizia Municipale di un comune lombardo contestava la violazione di una norma contenuta nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, in quanto il conducente, a bordo della propria autovettura, arrestata la marcia, aveva fatto salire in auto una persona di sesso femminile



dedita all'attività di prostituzione su strada e si era allontanato verso un luogo appartato. In seguito alla notifica, il conducente ricorreva al Giudice di pace territorialmente competente avverso l'Ordinanza-ingiunzione di 500 euro, adducendo l'illegittimità della norma regolamentare.

Il Giudice di pace, previa disapplicazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, annullava l'Ordinanza-ingiunzione. A seguito di appello, il Tribunale rigettava il ricorso condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado d'appello. In particolare, il Tribunale confermava quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, secondo il quale la previsione regolamentare di vietare la fermata dei veicoli al fine di contrattare la prestazione sessuale era in conflitto con una norma di tipo primario, atteso che, se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un'attività illecita, è preclusa la possibilità di imporre delle regole che creino ostacolo o intralcio all'esercizio di tale libertà di iniziativa economica, se non mediante leggi statali.

**La prostituzione,
non essendo vietata
dalla legge,
può essere vietata
solo con un provvedimento
a tempo**

Il Comune soccombente proponeva ricorso in Cassazione, la quale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione (sentenza n° 20.11.2001 causa C-268/99), confermava il principio secondo il quale "l'attività di meretricio non è illecita e, anzi, rientra nelle attività economiche, per cui non può essere vietato l'esercizio se non attraverso una normativa statale".

Secondo gli Ermellini, pertanto, la norma regolamentare che vieti la fermata di veicoli sul territorio comunale, effettuata per contrattare prestazioni sessuali a pagamento, è viziata da eccesso di potere sostenendo che "Il Comune non ha il potere di bloccare un'attività che non può considerarsi illecita adducendo che si vuole tutelare la sicurezza del cittadino, in quanto si deborderebbe in una competenza esclusiva dello Stato a cui gli Enti Locali non possono sostituirsi".

“ Il Comune non ha il potere di bloccare un'attività che non può considerarsi illecita adducendo motivi di sicurezza ”

La fermezza della Corte

A nulla è servita la difesa del Comune che invocava, tra l'altro, l'art. 832 c.c. secondo cui il Comune ha il potere di disporre in modo pieno ed esclusivo della rete stradale compresa all'interno dei propri confini e che tale potere comprende anche quello di regolamentarne l'uso, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, e l'art. 823 stesso codice, secondo cui la P.A. ha il potere di agire a difesa dei propri diritti sui beni demaniali mediante la regolamentazione dell'uso del bene pubblico.

Quello che i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito è che il potere del Sindaco regolato dal Testo Unico degli Enti Locali, può esplicarsi solo in provvedimenti "contingibili" ed urgenti, per prevenire i pericoli all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

Dunque, la deroga alla normativa primaria è consentita al primo cittadino solo attraverso provvedimenti circoscritti nel tempo.

Al contrario, la norma del Regolamento in esame, sulla base del quale era stata elevata la sanzione, non era contenuta in un provvedimento temporalmente limitato, e neppure era finalizzata alla regolazione della circolazione stradale, ma aveva come obiettivo proprio quello di vietare la fermata di veicoli per la contrattazione di prestazioni sessuali e, dunque, bloccare il meretricio, che invece è da considerarsi attività non espressamente vietata per legge.



di **Luigi DE SIMONE**

Comandante PL
Caserta

LA TUA PUBBLICITÀ QUI!

CLICCA QUI
E SCOPRI
DI PIÙ



650

Comandi di Polizia Locale

oltre

1.000

Comuni in tutta Italia

circa

2.500

utenti iscritti alle nostre newsletter

Per la tua pubblicità su **PolMagazine**
marketing@lobepartners.it | 0984 1451557

PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

La nuova autorevole rivista
dedicata alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione



CLICCA QUI

Abbonati subito **GRATIS**
e **RICEVI LA RIVISTA** tutti i mesi nel tuo smartphone

Per la tua pubblicità su PolMagazine invia una email a marketing@lobepartners.it